



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 195

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 9 gennaio 2024

INDICE

Giunte

Regolamento:

Plenaria Pag. 5

Comitati congiunti

Comitato per la legislazione (Senato) e Comitato per la legislazione (Camera):

Plenaria Pag. 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52) Pag. 9

2^a - Giustizia:

Plenaria » 10

3^a - Affari esteri e difesa:

Plenaria » 123

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 161

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65) » 170

Plenaria » 170

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44) » 176

Plenaria » 176

10^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28) » 179

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 29) » 179

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Commissioni straordinarie

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5) Pag. 180

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari:

Plenaria Pag. 181

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Martedì 9 gennaio 2024

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente del Senato

LA RUSSA

La seduta inizia alle ore 16,05.

ESAME DEL DOC. II, N. 3, RECANTE « INTRODUZIONE DI UNA ULTERIORE DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA NELLA XIX LEGISLATURA »

Il PRESIDENTE illustra il Doc. II, n. 3, recante una ulteriore disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura. In particolare, il documento in esame, sottoscritto da tutti i Capigruppo, prevede che, limitatamente alla legislatura in corso, tutti i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura siano rappresentati in seno al Consiglio di Presidenza. In caso di Gruppi non rappresentati, si procede all'elezione di ulteriori Segretari. Attualmente risulta non rappresentato il solo Gruppo Italia Viva – Il Centro – Renew Europe.

Inoltre, al fine di non alterare il rapporto tra maggioranza e opposizione nel Consiglio di Presidenza, nel caso in cui per effetto della disposizione in esame il rapporto numerico tra maggioranza e opposizione dovesse risultare alterato a sfavore dei componenti dei Gruppi di maggioranza, il documento prevede che in sede di votazione si proceda alla contemporanea elezione di un ulteriore senatore Segretario.

Attualmente il rapporto numerico tra maggioranza e opposizione in seno al Consiglio di Presidenza risulta di 10 a 8 componenti; tale rapporto, con l'elezione di un ulteriore senatore Segretario appartenente al Gruppo di Italia Viva – Il Centro – Renew Europe, diverrebbe di 10 a 9. L'eventuale elezione di un senatore Segretario appartenente ai Gruppi di maggioranza, oltre a quello appartenente al Gruppo non rappresentato, ripristinerebbe pertanto l'attuale divario di due componenti in seno al Consiglio di Presidenza.

A tale proposito il senatore MALAN osserva che sarebbe a suo avviso opportuno mantenere l'attuale scarto numerico tra maggioranza e opposizione nel Consiglio di Presidenza, pari a due componenti. Tale esigenza risulta ancor più evidente ove si consideri che per tale organo non è previsto alcun meccanismo di sostituzione in caso di impedimento a partecipare ai lavori.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle considerazioni del senatore Malan, osserva peraltro che nell'originaria composizione del Consiglio di Presidenza, prima dell'introduzione della precedente disposizione transitoria, la differenza numerica tra maggioranza e opposizione era pari a tre componenti.

La conservazione di un divario tra maggioranza e opposizione pari a due componenti rappresenta quindi un soddisfacente punto di equilibrio, sul quale registra l'assenza di obiezioni da parte dei componenti della Giunta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Giunta per il Regolamento, su proposta del Presidente, conferisce mandato al relatore Liris a riferire favorevolmente all'Assemblea sul Doc. II, n. 3.

Il senatore PATUANELLI ribadisce la propria proposta, già rappresentata in precedenti occasioni, di procedere ad una modifica del Regolamento in via definitiva in merito alla composizione e all'assetto del Consiglio di Presidenza.

Il PRESIDENTE prende atto delle considerazioni del senatore Patuanelli. Ritiene tuttavia opportuna un'ulteriore riflessione rispetto ad una stabile modifica regolamentare in ordine alla composizione del Consiglio di Presidenza, richiamando in proposito la motivazione ispiratrice dell'attuale dettato regolamentare, che mira a limitare la possibilità di moltiplicazione dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMITATI CONGIUNTI

Comitato per la legislazione

del Senato della Repubblica

con il

Comitato per la legislazione

della Camera dei deputati

Martedì 9 gennaio 2024

Plenaria

1^a Seduta

*Presidenza del Presidente del Comitato per la legislazione del Senato
MATERA*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor
Fabio Cintioli, ordinario di diritto amministrativo dell'Università degli
studi internazionali di Roma.*

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente MATERA avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* del Senato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione: audizione di esperti in materia

Il presidente MATERA riassume preliminarmente le finalità dell'indagine conoscitiva congiunta e invita a intervenire il presidente TABACCI.

Il presidente TABACCI rivolge quindi un breve indirizzo di saluto.

Dopo aver risposto ad un intervento sull'ordine dei lavori dell'onorevole BALDELLI (*FDI*), il presidente MATERA introduce l'audizione del professor Cintioli.

Il professor Fabio CINTIOLI svolge una relazione sui temi oggetto della indagine conoscitiva.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni la senatrice VER-SACE (*Misto-Az-RE*) e i deputati Alfonso COLUCCI (*M5S*), BARZOTTI (*M5S*) e LAI (*PD-IDP*).

Ad essi replica il professor CINTIOLI.

Il Presidente MATERA ringrazia il relatore e dichiara infine conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 9 gennaio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 52

Presidenza del Presidente
BALBONI

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 17,45

(Sospensione dalle ore 13,40 alle ore 14,25 e dalle ore 16,20 alle ore 16,50)

*AUDIZIONI DEL PROFESSOR SABINO CASSESE, GIUDICE EMERITO DELLA
CORTE COSTITUZIONALE E PROFESSORE EMERITO DELLA SCUOLA NORMALE
SUPERIORE DI PISA, DEL PROFESSOR ANTONIO BALDASSARRE, PRESIDENTE
EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DEL PROFESSOR PAOLO BECCHI,
ORDINARIO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
GENOVA (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DELL'ONOREVOLE LUCIANO
VIOLANTE, EX PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, PRESIDENTE DELLA
FONDAZIONE LEONARDO – CIVILTÀ DELLE MACCHINE, DEL PROFESSOR
MAURO VOLPI, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ
DI PERUGIA (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), E DEL PROFESSOR JENS
WOELK, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO PRESSO L'UNI-
VERSITÀ DI TRENTO (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), SUI DISEGNI DI
LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE
DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)*

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 9 gennaio 2024

Plenaria

110^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 24 ottobre 2023 – l'ultima prima dell'apertura della sessione di bilancio – si era conclusa la discussione generale e che sia il Presidente che il rappresentante del governo avevano rinunciato alle repliche.

Ricorda inoltre che alla scadenza del termine sono stati presentati 164 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Ricorda altresì che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a, 3^a e 5^a. Avverte poi che, poiché il disegno di legge all'articolo 7 riguardante la copertura finanziaria fa riferimento al bilancio triennale 2023-2025, successivamente alla votazione degli emendamenti chiederà alla Commissione bilancio anche una valutazione al riguardo.

Comunica infine che il senatore Zanettin ha ritirato l'emendamento 2.0.5 e che il senatore Scalfarotto ha presentato un testo 2 dell'emendamento 2.8 (pubblicato in allegato).

Prima di passare alla loro illustrazione, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento dichiara improponibili gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.10 limitatamente alla lettera c), 1.11 limitatamente alla lettera c), 1.29, 1.42, 1.43, 1.44, 1.0.1, 1.0.2, 2.2, 2.19, 2.61, 2.71, 2.72, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.9, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.19 e 5.0.1 in quanto estranei all'oggetto delle disposizioni del disegno di legge in discussione.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) esprime il proprio rammarico per la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 che, proprio in relazione ai temi della corruzione, contengono norme che dovrebbero completare un ordinamento che voglia allontanare le *lobbies* dall'intervenire in maniera criminosa sugli interessi della pubblica amministrazione, e dunque del Paese, e combattere il conflitto di interessi, tema sul quale il Parlamento non è mai riuscito a trovare un ragionevole punto di caduta. Auspica pertanto che, seppure non in questa sede, il tema possa essere al più presto affrontato da questo ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE fa presente al riguardo che gli emendamenti riproducono infatti interi disegni di legge, a prima firma della senatrice Castellone, già assegnati alla Commissione affari costituzionali, competente sulla materia.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), illustrando tutti gli emendamenti del suo Gruppo, esprime forti perplessità sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio osservando che, anche nel corso delle numerose audizioni effettuate dalla Commissione, era emerso come l'intervento previsto dal disegno di legge in titolo fosse altamente inopportuno, soprattutto alla luce delle recenti riforme legislative che, a partire dal 2020, avevano già ancorato la punibilità delle condotte alla sola violazione di quelle norme che non prevedevano comportamenti discrezionali.

Appare pertanto un grave errore, da parte del Governo, procedere all'abrogazione della predetta figura criminosa, che resta comunque uno strumento efficace per punire le condotte di prevaricazione da parte di pubblici ufficiali che compromettono il buon funzionamento della pubblica amministrazione.

La ragione addotta in favore dell'abrogazione, vertente sui numerosi casi di archiviazione a seguito delle denunce presentate, non appare peraltro esaustiva: da un lato, infatti, la sola presentazione della denuncia rende inevitabile l'apertura del relativo fascicolo, dall'altro, a seguito dell'abrogazione dell'abuso di ufficio, eventuali comportamenti dolosi da parte di amministratori locali o funzionari della pubblica amministrazione, potrebbero essere oggetto di denunce fondate su fattispecie penali più gravi.

Gli emendamenti presentati dal gruppo del Partito democratico mirano pertanto, coerentemente, a mantenere in vigore il reato previsto dal-

l'articolo 323 del Codice penale, soddisfacendo tuttavia quelle esigenze di una maggiore tassatività della fattispecie.

Esprime infine il proprio rammarico sull'inammissibilità parziale pronunciata dalla Presidenza sugli emendamenti 1.10 e 1.11: la parte dichiarata improponibile, infatti, affrontava il delicato aspetto della responsabilità degli amministratori locali e dei dirigenti comunali, specificando puntualmente quali avrebbero dovute essere le condotte concretamente punibili.

Il senatore SCARPINATO (*M5S*), illustrando tutti gli emendamenti del suo Gruppo, si pone in maniera fortemente critica sull'articolo 1 del disegno di legge. La norma, infatti, abrogando il reato di abuso d'ufficio e diminuendo fortemente il potere di indagine della magistratura sui reati compiuti dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, favorisce un esiziale sodalizio tra la politica e gli interessi delle grandi *lobbies* economiche, dando luogo a una dannata commistione tra interessi pubblici e privati e contribuendo ad acuire la generale disaffezione dell'opinione pubblica nei confronti della classe politica che già gode di un basso indice di fiducia.

Stante quanto precede, appare evidente l'intento dell'attuale maggioranza nel non voler predisporre un efficace strumento di tutela penale contro il conflitto d'interessi, in spregio, peraltro, alle numerose indicazioni pervenute dagli organismi internazionali ed europei.

L'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, oltre ad avere gravissimi effetti sulla trasparenza degli appalti e dei concorsi pubblici, favorirà l'uso ritorsivo del potere pubblico contro i funzionari onesti intenzionati a denunciare le irregolarità e darà luogo alla riabilitazione delle persone precedentemente condannate.

Il disegno di legge ridimensiona in aggiunta anche il reato di traffico d'influenze illecite, concretizzando un incentivo alla corruzione e al lobbismo.

Dopo aver osservato che recenti riforme legislative avevano già sufficientemente perimetrato il reato d'abuso d'ufficio, osserva che l'elevato tasso dei casi di archiviazione non appare una ragione sufficiente per giustificare l'abolizione di una fondamentale figura criminosa, anche alla luce del fatto che, a seguito della riforma cosiddetta Cartabia, non è più prevista, dopo una denuncia, l'automatica iscrizione nel registro degli indagati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*), che illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, osserva preliminarmente che l'articolo in questione reca delle modifiche al codice di procedura penale vertenti sulla materia delle intercettazioni. L'argomento, tuttavia, risulta all'oggetto anche di altri provvedimenti all'esame della Commissione e, in ragione di ciò, sarebbe stata necessaria una riflessione sull'inopportunità di affron-

tarlo nell'ambito del presente provvedimento, anche alla luce dei criteri di improponibilità poc'anzi enunciati dalla Presidenza.

Osserva in generale che il disegno di legge allenta il controllo sul cruciale tema della corruzione e della repressione dei reati contro la pubblica amministrazione proprio nell'imminenza dell'implementazione dei progetti facenti capo al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Relativamente poi al tema delle intercettazioni, rimarca l'inopportunità di limitare la possibilità di prorogare l'utilizzo di uno strumento imprescindibile per le procure, soprattutto con riferimento a indagini particolarmente laboriose (come quelle relative ai reati di corruzione). La misura, infatti, ove approvata andrebbe a detrimento delle vigenti garanzie in favore sia della pubblica amministrazione che del comune cittadino.

Anche in questo caso, pertanto, emerge una grave carenza nelle politiche adottate dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene, cui le proposte emendative presentate dal gruppo del Partito democratico cercano di fare fronte, sempre nel rispetto delle garanzie del cittadino ed evitando eccessive esposizioni mediatiche dell'indagato.

Il senatore SCARPINATO (*M5S*), nell'illustrare gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, pone l'accento sull'irrazionalità della proposta di limitare la proroga delle intercettazioni nell'ambito dei processi. In molti casi, infatti, poter disporre di più tempo rappresenta un elemento cruciale per poter assicurare alla giustizia numerosi criminali.

Non è un caso che la politica abbia mostrato insofferenza nei confronti di questo strumento sin dal 1979, in quanto esso consente di inhibire e superare il clima di omertà spesso presente negli uffici pubblici.

Esprime quindi un giudizio molto critico anche sull'introduzione dell'interrogatorio preventivo degli indagati precedente all'emissione dell'ordinanza cautelare, misura che sarebbe peraltro circoscritta ai soli pubblici ufficiali, con ingiustificata esclusione degli altri cittadini. Inoltre, anche la rimessione a un organo collegiale della decisione sulle ordinanze di custodia cautelare in carcere potrebbe concretamente tradursi in un incentivo alla criminalità, stante la grave carenza di organico attualmente rilevabile nei tribunali nonché i problemi che ne deriverebbero a livello di incompatibilità a ricoprire altri uffici per i membri del collegio. La misura si porrebbe altresì in contrasto con l'istituto, già presente, del Tribunale del riesame. Conclude ribadendo le proprie critiche sul disegno di legge, chiaramente ispirato a una visione politica in contrasto con il dettato costituzionale.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) illustra gli emendamenti da lei presentati all'articolo 2, volti a ridurre il ricorso alla custodia cautelare, a circoscrivere ai soli delitti gravi (come quelli di mafia e di terrorismo) il ricorso allo strumento del captatore informatico, a disciplinare la pubblicazione degli atti giudiziari nel corso dell'indagine, a tutelare il diritto di difesa dell'imputato, a disciplinare le deroghe rispetto all'interrogatorio preventivo e ad anticipare il ricorso al Gip in relazione al contraddittorio cautelare in carcere.

Non essendovi iscritti a parlare per l'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 3, si passa all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 4.

Il senatore SCARPINATO (*M5S*) illustra tutte le proposte presentate dalla propria parte politica osservando che l'aumento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria previsto dal disegno di legge appare assolutamente insufficiente a far fronte al grave deficit di organico attuale. L'insufficienza della misura, inoltre, rende evidente l'impossibilità di dare concreta attuazione alle proposte legislative volte alla riforma della geografia giudiziaria, stante la già citata carenza di personale.

Il PRESIDENTE constata quindi che non vi sono iscritti a parlare per l'illustrazione degli emendamenti relativi agli articoli 5, 6 e 8.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge, previa espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del governo.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario o invito al ritiro su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.32 sul quale esprime un parere favorevole a condizione che sia riformulato precisandone il testo. Invita poi al ritiro degli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) dichiara di accogliere la riformulazione avanzata dal Relatore e dal Rappresentante del governo dell'emendamento 1.32 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto).

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.0.3 riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) ritira a sua volta l'emendamento 1.0.4.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), nel preannunciare il proprio voto contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, osserva come molte volte, a seguito del semplice ritrovarsi indagati per il reato di abuso d'ufficio, molte persone hanno ricevuto un'inopportuna sovraesposizione mediatica e un gravissimo nocumento alla loro reputazione.

Verificata la presenza del numero legale, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2. Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 1.6.

Sull'emendamento 1.7 il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), aggiungendo la propria firma, osserva che la proposta appare ben formulata, recependo gli indirizzi della « Commissione Morbidelli », e quindi mal si comprende la reticenza delle forze politiche di maggioranza nell'avviare una riflessione su un testo che costituirebbe una validissima base di lavoro. Conclude preannunciando il proprio voto favorevole.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) si pone, invece, problematicamente sul testo dell'emendamento, soprattutto nella parte in cui viene prevista la punibilità del soggetto che arreca intenzionalmente un danno che sa essere ingiusto. La locuzione « sa essere ingiusto », infatti, trascende il piano della semplice antiggiuridicità del comportamento, ed obbliga il giudice a considerare fattori di natura psicologica sui quali potrebbe innestarsi un'eccessiva discrezionalità di valutazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 è respinto.

Con successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.8 e 1.9.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), nel prendere atto delle pronunce di improponibilità parziale enunciate dalla Presidente sugli emendamenti 1.10 e 1.11, invita comunque la Commissione a rimanere focalizzata sull'opportunità di modificare l'articolo 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, norma assai risalente nel tempo. Auspica quindi che già nell'ambito del presente provvedimento possa trovare accoglienza un ordine del giorno volto ad istituire un osservatorio sul concreto impatto delle modifiche introdotte dal disegno di legge in esame, accompagnato dall'istituzione di un tavolo di lavoro per il rioridino della disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole sugli emendamenti 1.10 e 1.11, esprime il proprio avviso critico sul giudizio di improponibilità parziale pronunciato dal Presidente, che colpisce proprio la parte più importante delle proposte, ossia quella volta a circoscrivere – recependo le indicazioni più volte manifestate dall'ANCI – le responsabilità degli amministratori locali rispetto a quelle dei dirigenti degli uffici. L'intervento, peraltro, avrebbe consentito di non dover obbligatoriamente ricorrere all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, che darà concretamente luogo ad un grave vuoto normativo e porrà l'Italia in netto contrasto con le ultime determinazioni assunte dall'Unione europea.

Nel ribadire il proprio avviso critico sull'atteggiamento tenuto dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza sulla tematica, osserva da ultimo che, in presenza di una effettiva volontà politica, sarebbe bastato prevedere, tramite specifico emendamento, una modifica anche al titolo del disegno di legge al fine di affrontare, nell'ambito del suo esame, una tematica dagli aspetti cruciali.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), nel ricordare che l'esigenza di una riforma del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali era stata evocata, in modo trasversale, anche nella scorsa legislatura, osserva che la tematica deve comunque rimanere al centro dell'attenzione, da un lato non scaricando le responsabilità dei sindaci sulla dirigenza comunale e, dall'altro, evitando che la stessa figura del sindaco venga ritenuta responsabile di qualunque evento, anche non conoscibile o di modesta entità.

Posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto gli emendamenti 1.10 e 1.11 (limitatamente alla parte proponibile) e gli identici 1.12 e 1.13 sono respinti.

Risulta altresì respinto, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BAZOLI (*PD-IDP*), l'emendamento 1.14.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.17, che con separate votazioni sono respinti.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) osserva che l'emendamento 1.18 si propone di riconfigurare il reato di abuso d'ufficio distinguendo tra le ipotesi di danno e di vantaggio, introducendo le opportune sanzioni amministrative e prevedendo, altresì, la misura dell'interdizione dai pubblici uffici. Conclude preannunciando il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.18 è respinto.

Con successive e separate votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti 1.19 e 1.20.

Il senatore SCARPINATO (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.21, osserva che la proposta mira a sanare un grave difetto del testo, laddove viene escluso il reato di traffico di influenze illecite nei casi di corruzione dell'esercizio della funzione.

L'emendamento risolverebbe, peraltro, un grave problema di asimmetria che si verrebbe a creare tra la fattispecie del traffico di influenze illecite (circostritta all'acquisizione, da parte del soggetto attivo, di denaro o di altra utilità economica) e quella di corruzione (che risulta avere un ambito di applicazione più ampio), tenendo conto del fatto che la prima figura di reato è spesso prodromica alla seconda.

La Commissione respinge l'emendamento 1.21.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.22, 1.23, 1.25, 1.26 e 1.27.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.28, sottolinea che la proposta è diretta a contrastare l'eccessiva diffusione di notizie nelle fasi iniziali del procedimento. Si tratta, infatti, di un fenomeno altamente lesivo delle garanzie dell'imputato, la cui reputazione viene spesso pregiudicata dalla diffusione di atti non ancora acquisiti nell'ambito del processo, diffusione che, peraltro, potrebbe influire preventivamente sull'orientamento del giudice.

Dissente il senatore SCARPINATO (*M5S*), osservando che, avendo riguardo proprio dalla *ratio* sottesa all'emendamento 1.28, paradossalmente la limitazione della diffusione di notizie dovrebbe essere allora estesa sino al passaggio in giudicato della sentenza e non limitata al solo procedimento di primo grado, come previsto dall'emendamento stesso.

Con riferimento all'emendamento 1.28, il senatore VERINI (*PD-IDP*) osserva che la necessità di assicurare all'imputato le dovute garanzie dovrebbe essere temperata con quella, del pari fondamentale, del rispetto della libertà di informazione (principio, questo, più volte affermato sia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sia da numerose direttive europee).

Posto ai voti l'emendamento 1.28 è quindi respinto.

La Commissione respinge poi l'emendamento 1.30.

Il senatore POTENTI (*LSP-Psd'Az*) ritira gli emendamenti 1.31, 1.36, 1.40 e 1.41.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.32 (testo 2) e respinge con la successiva votazione l'emendamento 1.33.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BAZOLI (*PD-IDP*), è quindi respinto l'emendamento 1.34.

La Commissione respinge l'emendamento 1.35 e con un'unica votazione gli identici emendamenti 1.37 e 1.38. Con successiva votazione respinge altresì l'emendamento 1.39.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento 1.24 mira a porre rimedio ai gravi vuoti legislativi causati dall'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, assicurando la punibilità del soggetto che arrechi turbative nel corso di procedure di gara di appalto o di concorsi pubblici in violazione di norme di legge che non prevedano margini di discrezionalità.

Posto ai voti l'emendamento 1.24 è respinto.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 1.45 e 1.46.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.47, 1.269 (già 2.69) e 1.253 (già 2.53).

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), la Commissione respinge infine l'emendamento 1.254 (già 2.54).

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) illustra infine l'ordine del giorno G/808/2/2 (già emendamento 1.0.3), pubblicato in allegato al resoconto, sul quale il relatore e il sottosegretario Ostellari esprimono parere favorevole.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario sull'ordine del giorno, osservando che l'abrogazione della sospensione dalla carica dopo la sentenza di primo grado prevista nel testo escluderebbe comunque reati connotati da particolare gravità. Ricorda, peraltro, che la tematica viene anche affrontata in specifici disegni di legge presentati dalla propria parte politica sia presso il Senato, sia presso la Camera dei deputati. Si riserva altresì la presentazione per l'Assemblea di un ordine del giorno sul tema.

L'ordine del giorno G/808/2/2, posto ai voti, è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 808**

Art. 1.

1.1

SCARPINATO

Sopprimere l'articolo.

1.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

1.3

CASTELLONE, LOPREIATO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

« Art. 1.

(Principi generali)

1. I titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interesse tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

Art. 1-bis.

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo statali si intendono: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai titolari di cariche di governo il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.

4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.

Art. 1-ter.

(Conflitto di interessi)

1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo statali, regionali o locali indicate all'articolo 1-bis sia titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.

2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 1-bis versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 1-*quater* e 1-*quinquies*.

Art. 1-*quater*.

(Incompatibilità generali statali, regionali e locali)

1. Le cariche di governo statali, regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono incompatibili con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, ad eccezione, limitatamente alle cariche di governo statali, delle cariche di deputato e di senatore;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale ovvero del governo regionale o locale;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.

3. L'incompatibilità di cui alla lettera e) del comma 1 non si determina per i titolari di cariche di governo locale in enti con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

4. Il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.

5. I titolari delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.

6. Il divieto previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 1 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al medesimo comma 1, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.

7. L'incompatibilità di cui al comma 6 per il presidente e i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve intendersi riferita alle attività professionali svolte nei settori di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

8. I dipendenti pubblici o privati che assumono una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e per la loro progressione di carriera.

9. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

Art. 1-*quinquies*.

(Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali)

1. Le cariche di governo statali, le cariche di governo regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con la

proprietà, il possesso o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite *internet*, nonché di altre imprese di interesse nazionale.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mantenimento della carica di governo con l'adozione delle misure indicate dall'articolo 1-*undecies*.

4. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi.

5. I contratti conclusi in violazione del divieto di cui al comma 4 sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 1-*sexies*.

(Obblighi di dichiarazione)

1. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, il titolare della stessa dichiara all'AGCM:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita e svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro, pubblico o privato.

2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'AGCM una dichiarazione in cui sono indicati:

a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;

b) la titolarità di imprese individuali;

c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;

d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;

e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) i *trust* di cui sia disponente, beneficiario, *trustee* o guardiano;

g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura;

h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.

4. Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* sono tenuti a trasmettere all'AGCM una copia della dichiarazione stessa.

5. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* all'AGCM, entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi dell'articolo 1-*undecies*.

6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 1-*bis* sono tenuti a presentare all'AGCM una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 5, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo

comma 5 e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi dell'articolo 1-*undecies*.

7. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere presentate all'AGCM, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

8. L'AGCM accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 7.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.

Art. 1-septies.

(Obbligo di astensione)

1. I titolari delle cariche di governo indicate all'articolo 1-*bis* che versino in una delle situazioni indicate dall'articolo 1-*ter* hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici ad esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

3. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'AGCM verifica l'azione del titolare delle cariche di governo.

4. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 2 o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'AGCM applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. La stessa Autorità dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia

divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

Art. 1-octies.

(Funzioni dell'AGCM)

1. L'AGCM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statali o regionali.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, secondo le modalità indicate dai decreti legislativi di cui all'articolo 1-terdecies.

3. Con regolamento dell'AGCM sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. L'AGCM presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.

5. In ogni momento del procedimento, l'AGCM può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, richiedere ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.

6. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'AGCM può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della Guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

7. Ogni provvedimento adottato dall'AGCM in attuazione della presente legge deve essere motivato.

8. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pub-

blicazione nel sito *internet* dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

9. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'AGCM è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, l'AGCM e l'ANAC sono autorizzate a rideterminare le proprie dotazioni organiche nel limite massimo di incremento di dieci unità di personale ciascuna.

Art. 1-novies.

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere generale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1-*sexies* e, comunque, durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dall'articolo 1-*quater* e ne verifica l'effettiva rimozione.

2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quater*, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a cessare, entro dieci giorni, dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo.

3. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quater* sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

4. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di cui al comma 2 con cui l'AGCM lo invita a cessare dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo, la medesima Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto.

In tale caso la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

Art. 1-decies.

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere patrimoniale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1-sexies e comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-quinquies.

2. L'AGCM, sentito, ove occorra, il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e delle altre autorità di settore eventualmente interessate, nel caso in cui accerti la sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-quinquies, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della carica di governo e il conferimento del patrimonio ai sensi dell'articolo 1-undecies, ovvero il mantenimento della posizione incompatibile.

3. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo. In questo caso gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

4. Nel caso in cui l'interessato abbia optato per il mantenimento della carica di governo, l'AGCM assegna al soggetto in posizione di conflitto di interesse un termine entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui all'articolo 1-undecies. Nel caso di decorso infruttuoso di tale termine, l'Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante

un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in un apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere, che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, che è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

Art. 1-undecies.

(Disciplina del mandato fiduciario)

1. Nei casi di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, i soggetti di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 1, conferiscono tutte le attività ivi indicate, compresi gli elementi patrimoniali oggetto di atti di disposizione ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, comma 2, ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:

a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;

b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;

c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;

d) deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato fiduciario ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico;

e) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'AGCM, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria.

3. Il mandato fiduciario conferito ai sensi del presente articolo deve inoltre prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui al comma 2, lettera e).

4. La società fiduciaria non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria, inoltre, nonché il gruppo societario cui eventualmente appartiene, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado.

5. Gli esperti di cui al comma 2, lettera e), se costituiti in forma giuridica, non devono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente, da un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. Gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti e gli affini fino al secondo grado. Un analogo divieto si applica in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.

6. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'AGCM.

7. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.

8. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'AGCM circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.

9. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza semestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.

10. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'AGCM.

11. L'AGCM vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente articolo.

12. L'AGCM può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.

13. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.

14. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM può imporre al mandante di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.

15. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'AGCM, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

16. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.

Art. 1-duodecies.

(Sanzioni alle imprese)

1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.

2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'AGCM può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

Art. 1-terdecies.

(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 1-*octies* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti dei componenti delle citate autorità e ne sono indicate le modalità.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

Art. 1-quaterdecies.

(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali uniformandosi ai principi

generali desumibili dalla presente legge, nonché nel rispetto dei principi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.

Art. 1-quinquiesdecies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-*octies*, comma 11, della presente legge, valutati in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma “?Fondi di riserva e speciali?” della missione “?Fondi da ripartire?” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-sexiesdecies.

(Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215)

1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.

Art. 1-septiesdecies.

(Divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i deputati e i senatori della Repubblica, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.

2. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali i soggetti ivi indicati abbiano diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.

3. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per i contributi, le prestazioni e le altre utilità percepite, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, da chi riceveva un'erogazione di eguale natura, da parte dello stesso soggetto estero, prima di assumere la carica di cui al medesimo comma 1.

4. I soggetti indicati nel comma 1, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'im-

posta sul reddito delle persone fisiche, trasmettono all'ANAC copia della medesima dichiarazione, presentata all'amministrazione finanziaria.

5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1, i soggetti ivi indicati trasmettono all'ANAC una dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicano i contributi, le prestazioni e le altre utilità, provenienti dagli Stati, dagli enti e dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, da essi percepiti nell'anno precedente, il valore di ciascuno di essi e la causa dell'erogazione.

6. L'ANAC verifica le dichiarazioni rese avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto compatibili.

7. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dall'ANAC sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. È garantita la partecipazione dell'interessato al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. L'ANAC, ove accerti la violazione del divieto, lo dichiara con proprio provvedimento motivato, nel quale sono indicati i contributi, le prestazioni e le altre utilità la cui accettazione costituisce violazione del divieto. Il provvedimento è immediatamente comunicato al soggetto interessato.

9. All'accertamento della violazione del divieto conseguono l'ineleggibilità e l'incompatibilità rispetto alle cariche indicate nel comma 1 per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'ANAC.

10. Quando la dichiarazione di cui al comma 5 non sia presentata nel termine ivi previsto, ovvero risulti non veritiera o incompleta, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. In tali casi, l'ANAC riferisce all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. ».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Disposizioni in materia di conflitto di interessi nonché modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. ».

1.4

CASTELLONE, LOPREIATO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

« Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pub-

bliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

- a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
- c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
- e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Art. 1-bis.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) "rappresentanti di interessi": i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

b) "decisori pubblici": i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

c) “attività di rappresentanza di interessi”: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell’ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l’illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

d) “comitato di sorveglianza”: l’organo istituito ai sensi dell’articolo 1-*septies* presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 1-*ter*.

(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all’esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) all’attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione;

e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d’ufficio, professionale o confessionale;

f) all’attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell’ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell’ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

h) all’attività di rappresentanza svolta nell’ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d’intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all’attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti

di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Art. 1-quater.

(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato "Registro". Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

a) i minori di anni diciotto;

b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consi-

glieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 1-*quinquies*.

(Agenda degli incontri e relazione annuale)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico in-

contrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

- a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;
- b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
- c) oggetto dell'incontro;
- d) soggetti partecipanti all'incontro.

Art. 1-sexies.

(Codice deontologico)

1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

Art. 1-septies.

(Comitato di sorveglianza)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;

b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;

c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-*octies*, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;

c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

Art. 1-*octies*.

(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

Art. 1-*novies*.

(Procedura di consultazione)

1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica con-

sultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

Art. 1-decies.

(Sanzioni)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-*novies* si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 1-undecies.

(Disposizioni finali)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

Art. 1-duodecies.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 346-*bis* è sostituito dal seguente:

“Art. 346-*bis*. – (*Traffico di influenze illecite*) – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Al di fuori delle ipotesi di svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle

sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio"».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi e traffico di influenze illecite, modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. ».

1.5

CASTELLONE, LOPREIATO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

« Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

- a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
- c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;

e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Art. 1-bis.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) "rappresentanti di interessi": i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

b) "decisori pubblici": i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

c) "attività di rappresentanza di interessi": ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

d) "comitato di sorveglianza": l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-*septies* presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 1-ter.*(Esclusioni)*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

Art. 1-quater.*(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)*

1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappre-

sentanza di interessi, di seguito denominato "Registro". Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

a) i minori di anni diciotto;

b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi

dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 1-*quinquies*.

(Agenda degli incontri e relazione annuale)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;

b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

c) oggetto dell'incontro;

d) soggetti partecipanti all'incontro.

Art. 1-sexies.

(Codice deontologico)

1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

Art. 1-septies.

(Comitato di sorveglianza)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;

b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;

c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-octies, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;

c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

Art. 1-*octies*.

(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 3, lettera *c*), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

Art. 1-*novies*.

(Procedura di consultazione)

1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

Art. 1-*decies*.

(Sanzioni)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-*novies* si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

a) ammonizione;

- b) censura;
- c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 1-undecies.*(Disposizioni finali)*

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge ».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi nonché modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. ».

1.6

SCARPINATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.*(Norma di interpretazione autentica)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 323 del codice penale, relative al riferimento ivi previsto della violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, si interpretano nel senso che, quando la legge si specifica mediante una norma di fonte secondaria attraverso il rinvio per la specificazione di elementi tecnici di disciplina, la violazione di quest'ultima si traduce nella violazione della stessa fonte primaria. ».

1.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI, BAZOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

L'articolo 323 del codice penale, è sostituito dai seguenti:

“Art. 323. – (*Prevaricazione*) – Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare

in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, arreca intenzionalmente ad altri un danno che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire venti milioni.

Art. 323.1. – (*Favoritismo affaristico*) – Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, al fine di favorire taluno gli procura un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 323.2. – (*Sfruttamento privato dell'ufficio*) – Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, si procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da due a cinque anni.” ».

Conseguentemente, nel codice penale, le parole: « articolo 323 » sono sostituite ovunque ricorrano con le seguenti: « articoli 323, 323.1 e 323.2 ».

1.8

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

1. All'articolo 323 del codice penale, le parole: “o negli altri casi prescritti” sono soppresse ».

1.9

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

1.10

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);*b) *alla lettera c), sopprimere il numero 1);*c) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”;

2) al comma 2, le parole: “, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti” sono soppresse;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.”;

b) all'articolo 54, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

“4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge”;

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.” ».

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

1.11

PARRINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le lettere a), b);*

b) *alla lettera c) sopprimere il numero 1);*

c) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

« 1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”;

2) al comma 2, le parole: “, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti” sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”;

1-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti del sindaco” ».

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ».

1.12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, sopprimere il numero 1) della lettera c).

1.13

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e il numero 1) della lettera c).

1.14

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

“Art. 323. – (*Interesse privato in atto d'ufficio*) – Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la multa da 5.000 a 150.000 euro.

Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione” ».

Conseguentemente, sopprimere il numero 1) della lettera c).

1.15

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) l'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 323. – (*Abuso d'ufficio*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,

nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità” ».

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c).

1.16

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

“Art. 323. – (*Abuso d'ufficio. Prevaricazione*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità” ».

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c).

1.17

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) all'articolo 323 le parole da: “nello svolgimento” a “ovvero” sono soppresse ».

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c).

1.18

SCALFAROTTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Se dall'azione o dall'omissione deriva soltanto un danno ingiusto, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 30.000 euro.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità e la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici” ».

1.19

SCALFAROTTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« a) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, commette fatti o produce atti contrari alle regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio

patrimoniale ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Qualora, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio omette di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque la autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza.

Agli effetti del presente articolo, è ingiusto il vantaggio o il danno che costituisce l'unico risultato perseguito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, quando non sono realizzate le finalità di pubblico interesse cui le norme violate sono preordinate" ».

1.20

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.21

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite) – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'eser-

cizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio." ».

1.22

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.23

SCARPINATO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« *b)* l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

“Art. 323. – (*Abuso d'ufficio*) – Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni”. ».

1.25

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1 sopprimere le lettere c), d) ed e).

1.26

SCARPINATO

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 1), con il seguente:

« 1) dopo la parola: “323” sono inserite le seguenti: “346-bis” ».

1.27

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.28

SCALFAROTTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

« *d-bis*) dopo l’articolo 326 è inserito il seguente:

“Art. 326-bis. – (*Rivelazione e pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate*) – Chiunque, nel corso delle indagini preliminari e fino al deposito della sentenza di primo grado, rivela o pubblica conversazioni o immagini relative a operazioni di intercettazioni poste in essere nel corso di un procedimento penale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione o la pubblicazione è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso della registrazione o del relativo supporto informatico, la pena è della reclusione fino a un anno.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36" »;

b) *dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

« *e-bis*) l'articolo 379-*bis* è sostituito dal seguente:

“Art. 379-*bis*. – (*Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale*) – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento ovvero era a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni”;

e-ter) dopo l'articolo 617-*septies* sono inseriti i seguenti:

“Art. 617-*octies*. – (*Accesso abusivo ad atti del procedimento penale*) – Chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 617-*novies*. – (*Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti*) – Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-*quater* del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 617-*decies*. – (*Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni”;

e-quater) all’articolo 684 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: “o a guisa d’informazione” sono sostituite dalle seguenti: “o nel contenuto” e le parole da: “con l’ammenda da euro 51 a euro 258” sono sostituite dalle seguenti: “con l’ammenda da euro 10.000 a euro 100.000”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36” ».

1.29

LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

« *d-bis*) dopo l’articolo 328 è inserito il seguente:

“Art. 328-bis. – (*Omessa comunicazione di cariche rilevanti ai fini del mandato parlamentare*) – L’omessa comunicazione di cariche rilevanti ai fini dell’accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamentare entro i termini previsti da norme di legge o di regolamento, è punita con la reclusione da 6 mesi a due anni.

La stessa pena è prevista nei casi di nei casi di comunicazione falsa o incompleta.

Alla condanna per i reati di cui ai commi primo e secondo consegue l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ai sensi dell’articolo 32-bis.” ».

1.30

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.31

POTENTI

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 346-bis. », sostituire le parole: « sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti » con le seguenti: « intrattenendo allo scopo rapporti preesistenti ».

1.32 (v. testo 2)

POTENTI

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 346-bis. », sostituire le parole: « sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti » con le seguenti: « utilizzando allo scopo relazioni esistenti ».

1.32 (testo 2)

POTENTI

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 346-bis. », sostituire le parole: « sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti » con le seguenti: « utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti ».

1.33

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera e) capoverso « Art. 346-bis », dopo le parole: « indebitamente fa fare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità » inserire la seguente: « anche ».

1.34

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 346-bis », sopprimere ovunque ricorra la parola: « economica ».

1.35

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera e) capoverso « Art. 346-bis », dopo le parole: « indebitamente fa fare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità » sopprimere la seguente: « economica ».

1.36

POTENTI

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 346-bis. », sostituire le parole: « in relazione all'esercizio delle sue funzioni, » con le seguenti: « in relazione alla ritenuta utilità delle sue funzioni ».

1.37

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 346-bis. », sopprimere il secondo comma.

1.38

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera e) capoverso « Art. 346-bis », sopprimere il secondo comma dalle parole: « Ai fini di cui al primo comma » alle parole: « derivare un vantaggio indebito ».

1.39

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 346-bis. », secondo comma, sopprimere le parole: « costituente reato » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o un danno ingiusto ad altri ».

1.40

POTENTI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« e-bis) all'articolo 353 del codice penale, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

Ai fini di cui al comma precedente, le condotte impeditive o turbative devono aver determinato specificamente l'effetto dell'alterazione del

risultato della procedura d'incanto e comportato, in concreto, la scelta di un contraente immeritevole della Pubblica Amministrazione.

Ai fini di cui al primo comma, le condotte di allontanamento devono aver determinato direttamente e specificamente l'illegittima esclusione dalla gara di taluno degli offerenti. »

1.24

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« *e-bis*) all'articolo 353 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto.”. »

1.41

POTENTI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« *e-bis*) dopo il primo comma dell'articolo 353-*bis* è aggiunto il seguente:

“Ai fini di cui al comma precedente, le condotte turbative devono essere state tali da aver comportato, in concreto, la scelta di un contraente immeritevole della Pubblica Amministrazione” ».

1.42

POTENTI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« *e-bis*) dopo l'articolo 492 è inserito il seguente:

“Art. 492-*bis*. – (*Non punibilità del falso innocuo*) – Non è punibile, ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli del presente capo,

l'autore dell'infedele attestazione ovvero dell'alterazione documentale da cui non derivi danno ingiusto ovvero profitto illegittimo.» »

1.43

SCARPINATO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti:

« *e-bis*) all'articolo 582 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: “, a querela della persona offesa,” sono soppresse;

2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: “Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.”;

e-ter) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

e-quater) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

e-quinquies) all'articolo 614 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, dopo le parole: “sei anni” sono inserite le seguenti: “e si procede d'ufficio”;

2) il quarto comma è abrogato;

e-sexies) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625”;

e-septies) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: “se il fatto è commesso” sono inserite le seguenti: “ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero” ».

1.44

SCARPINATO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« *e-bis*) l'articolo 633-*bis* è abrogato ».

1.45

STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« *e-bis*) all'articolo 684, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: “Chiunque”, è sostituita dalle seguenti: “Salva la responsabilità civile di chiunque abbia pubblicato o pubblici intercettazioni relative a soggetti diversi dalle parti, chiunque”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Il Giudice, nei casi di cui al comma precedente, ordina la cancellazione dai supporti informatici o il ritiro dei supporti cartacei riportanti e prevedendo per ogni giorno di ritardo il pagamento di una somma non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.”. ».

1.46

STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« *e-bis*) all'articolo 684, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: “per legge la pubblicazione”, sono inserite le seguenti: “, e chiunque omette di provvedere alla cancellazione dai supporti informatici o al ritiro dal commercio dei supporti cartacei ove appaia il contenuto di intercettazioni illecitamente pubblicate”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Il Giudice, nei casi di cui al comma precedente, ordina la cancellazione dai supporti informatici o il ritiro dei supporti cartacei riportanti e prevedendo per ogni giorno di ritardo il pagamento di una somma non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.”. ».

1.47

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« *e-bis*) All'articolo 684 le parole: “è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258” sono sostituite

dalle seguenti: “è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 50.000” ».

1.269 (già em. 2.69)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« *e-bis*) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 379-bis. – (*Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale*) – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale ovvero ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno”. ».

1.253 (già em. 2.53)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« *e-bis*) all'articolo 617, dopo le parole “le impedisce” sono inserite le seguenti: “, ovvero per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico nei confronti di soggetti per i quali la legge non le consenta” e la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: “Cognizione, interruzione, impedimento e intercettazione illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche, telefoniche e telematiche”. ».

1.254 (già em 2.54)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« *e-bis*) dopo l'articolo 617-*septies* è inserito il seguente:

“Art. 617-*octies*. – (*Accesso abusivo ad atti del procedimento penale*) – Chiunque, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni”; »

1.0.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Articolo 1-bis.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti di provincia)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti”;

2) al comma 2, le parole: “, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti” sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”. ».

1.0.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Articolo 1-bis.

(Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali)

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, risponde esclusivamente per dolo o colpa grave per violazione dei doveri d'ufficio”. ».

1.0.3

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Abrogazione della sospensione in caso di condanna non definitiva)

All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, apportare le seguenti modifiche:

a) i commi da 1 a 6 sono soppressi;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) o di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.” ».

G/808/2/2 (già em. 1.0.3)

STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 808, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare,

premesso che:

il disegno di legge reca numerose disposizioni di modifica del codice penale, del codice di procedura penale, dell'ordinamento giudiziario e del codice dell'ordinamento militare;

l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, prevede la sospensione di diritto dalle cariche presso gli enti locali di coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del medesimo decreto legislativo n. 235 del 2012, di coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, abbiano riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, nonché di coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria abbia applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso;

le cariche interessate sono: presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane; la sospensione dalla carica in conseguenza di una condanna non definitiva viola il principio di non colpevolezza, secondo cui un imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva, previsto nell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a sopprimere l'istituto della sospensione dalle cariche richiamate in premessa in conseguenza di condanna non definitiva, nonché a disporre una revisione generale del richiamato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in tema di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

a costituire un tavolo di lavoro per un riordino dei reati contro la pubblica amministrazione e un osservatorio volto ad operare un monitoraggio che valuti l'impatto nel sistema dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio.

1.0.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Articolo 1-bis.

(Abrogazione della sospensione in caso di condanna non definitiva)

All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, l'articolo 11 è modificato come segue:

- a) i commi da 1 a 6 sono abrogati;
- b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) o di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.” ».

Art. 2.

2.1

SCARPINATO

Sopprimere l'articolo.

2.2

GELMINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. È considerata grave situazione locale, non altrimenti eliminabile ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, l'eccessiva esposizione mediatica attraverso la violazione del segreto istruttorio e delle norme di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188.” ».

2.3

GELMINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 103, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5 dopo la parola “difensori” sono aggiunte le seguenti “nominati ai sensi dell'articolo 96 nonché quando emerge un rapporto fiduciario connesso alla funzione difensiva”, e sono aggiunte infine le seguenti parole: “qualunque sia l'utenza o il sistema informatico o telematico oggetto di intercettazione”;

2) al comma 7, dopo le parole “neanche sommariamente” sono aggiunte le seguenti: “e non può essere oggetto di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale, all'autorità giudiziaria che procede”.

3) dopo il comma 7, inserire il seguente:

“7-*bis*. Per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 617 del codice penale.” ».

2.4

STEFANI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo delle comunicazioni comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il

proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. La comunicazione si presume intercorrente tra indagato e difensore in tutti i casi in cui sia operata su utenze telefoniche a costoro riconducibili.”;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. L'autorità giudiziaria e gli organi ausiliari delegati interrompono con immediatezza le operazioni di intercettazione quando, in qualsiasi momento, emerge che la comunicazione rientra tra quelle vietate dal comma 6”;

3) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, le comunicazioni e conversazioni tra difensore e indagato comunque intercettate, non possono in nessun caso essere trascritte nemmeno sommariamente, sono immediatamente distrutte e nel relativo verbale delle operazioni sono indicate la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, nonché l'ora, la data e le modalità di avvenuta distruzione. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce illecito disciplinare.”. ».

2.5

GELMINI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) All'articolo 114, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare” »;

Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-bis) All'articolo 114, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271” ».

2.6

GELMINI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) All'articolo 114, al comma 2, le parole: “, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292” sono soppresse. ».

2.7

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.8 (v. testo 2)

SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) all'articolo 114:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, su qualsiasi mezzo di informazione, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare”;

2) al comma 2-*bis*, le parole: “non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis e 454” sono sostituite dalle seguenti: “se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento”;

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

“2-*ter*. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-*bis*”;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* del presente articolo, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto dopo l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-*bis*” »;

b) *sostituire la lettera b) con le seguenti:*

« b) all'articolo 116:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difen-

sori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato”;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi rispetto al procedimento ha il dovere di annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica”;

b-bis) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi del presente codice o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità”;

b-ter) all'articolo 200, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e ai pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o al pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni”;

b-quater) all'articolo 269, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b-quinquies) all'articolo 270, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1”;

b-sexies) all'articolo 321, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati”;

b-septies) nel titolo I del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 329-*bis*. – (*Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preli-*

minari) – 1. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell’udienza preliminare. 2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro.

Art. 329-ter. – (*Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni*) – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 1 dell’articolo 269 nonché la documentazione comunque a essi inerente sono coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell’udienza preliminare. Anche quando le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte dal segreto ne è vietata, comunque, la pubblicazione o la diffusione, anche per estratto, sui mezzi di informazione fino al deposito della sentenza di primo grado. 2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto” ».

2.8 (testo 2)

SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) all’articolo 114:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, su qualsiasi mezzo di informazione, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare”;

2) al comma 2-*bis*, le parole: “non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis e 454” sono sostituite dalle seguenti: “se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento”;

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

“2-*ter*. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per rias-

sunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-*bis*»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* del presente articolo, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto dopo l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-*bis*” »;

b) *sostituire la lettera b) con le seguenti:*

« *b)* all'articolo 116:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato”;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi rispetto al procedimento ha il dovere di annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica”;

b-bis) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi del presente codice o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità”;

b-ter) all'articolo 200, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e ai pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato di cui all'articolo 329-*ter* e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o al pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni”;

b-quater) all'articolo 269, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b-quinquies) all'articolo 270, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1”;

b-sexies) all'articolo 321, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati”;

b-septies) nel titolo I del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 329-*bis*. – (*Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari*) – 1. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. 2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro.

Art. 329-*ter*. – (*Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni*) – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque a essi inerente sono coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Anche quando le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte dal segreto ne è vietata, comunque, la pubblicazione o la diffusione, anche per estratto, sui mezzi di informazione fino al deposito della sentenza di primo grado. 2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto” ».

2.9

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) all'articolo 114, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, comunque, dei contenuti che palesemente non rivestono carattere di pubblico interesse.” ».

2.10

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico. ».

2.11

STEFANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « nel corso del dibattito. », aggiungere il seguente periodo: « L'autore e chi sia comunque responsabile della pubblicazione devono provvedere alla sua cancellazione dai supporti informatici e al ritiro dal commercio dei supporti cartacei che contengano le intercettazioni non pubblicabili ai sensi del presente comma. ».

2.12

GELMINI

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) dopo l'articolo 114, è inserito il seguente:

“Art. 114-bis. I procedimenti relativi alla violazione degli articoli 326 e 684 del codice penale sono di competenza dell'ufficio giudiziario determinato ai sensi dell'articolo 11.” ».

2.13

GELMINI

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) il comma 2 dell'articolo 115 è sostituito dal seguente:

“2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi” ».

2.14

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.15

SCALFAROTTO

Sostituire la lettera b) con la seguente:

« *b*) all'articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti. Le spese sono a carico dello Stato e, in caso di condanna, sono rimborsate dal condannato. Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato” ».

2.16

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) all'articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere, con richiesta motivata, il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguarda intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse.” ».

2.17

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguarda intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse.” ».

2.18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico. ».

2.19

POTENTI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) all'art. 252 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Sono in ogni caso inutilizzabili i dati informatici estratti in modo massivo ovvero in difetto di specifica individuazione da parte del

pubblico ministero nel provvedimento che ne abbia disposto l'acquisizione, dei contenuti di interesse investigativo." ».

2.20

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

« *b-bis*) all'articolo 266, i commi 2 e *2-bis* sono sostituiti dal seguente:

“2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentita esclusivamente nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater* e comunque, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa”;

b-ter) all'articolo 267, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: “, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4”, e le parole: “anche indirettamente determinati” sono soppresse;

2) al comma *2-bis* le parole: “soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater* e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dall'articolo 266, comma 2” ».

2.21

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) All'articolo 267, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini

preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266 comma 1, 2 e 2-ter del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale".».

2.22

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) All'articolo 267 , il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati." ».

2.23

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) All'articolo 267, al comma 1 le parole: "che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali la prova non può essere acquisita con modalità diverse" ».

2.24

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) All'articolo 267, al comma 1 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "È vietata qualunque altra operazione effettuata con cap-

tatore informatico al di fuori dell'intercettazione tra presenti ed i relativi risultati sono inutilizzabili. Si applica l'articolo 240, comma 2." ».

2.25

STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) all'articolo 267, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“*3-bis* Le proroghe successive alla prima non possono essere concesse se nel corso degli ultimi due periodi di intercettazione precedenti, comunque autorizzati, non siano emersi nuovi elementi investigativi utili alle indagini.

La motivazione di tali proroghe non può essere fondata esclusivamente su elementi investigativi già utilizzati nel decreto di autorizzazione o in quello di convalida.” ».

2.26

STEFANI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere la lettera c);*
 - b) *alla lettera d) sopprimere il numero 1);*
 - c) *alla lettera e) sopprimere i numeri 1) e 2).*
-

2.27

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.28

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.29

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.30

GELMINI

Al comma 1, lettera c), al numero 2) aggiungere infine le parole: « e sono aggiunte infine le parole: “I supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni sono consegnati ai difensori degli indagati a titolo gratuito”. »

2.31

STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) All’articolo 269, comma 1, le parole: “al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari” sono sostituite dalle seguenti: “al fascicolo di cui all’articolo 431 c.p.p. o comunque utilizzati dal pubblico ministero o dal giudice, nei rispettivi provvedimenti”. »

2.32

SCARPINATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) All’articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: “I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, nonché per l’accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell’articolo 371, comma 2, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all’articolo 266.” ».

2.33

SCARPINATO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell'articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266." ».

2.34

GELMINI

Dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) All'articolo 270, al comma 1-*bis* le parole: "indicati dall'articolo 266, comma 2-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*" ».

2.35

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

« *c-bis*) All'articolo 274, comma 1, lettera c), le parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni" sono soppresse ».

2.36

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

« *c-bis*) All'articolo 275, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fatta salva l'ipotesi in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* ovvero per gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare può essere disposta soltanto nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 102, 105 e 108 del codice penale" ».

2.37

SCARPINATO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.38

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, alla lettera d) sopprimere il numero 1.

2.39

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente sopprimere la lettera e), il numero 1) della lettera f) e la lettera h).

2.40

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, alla lettera d) sopprimere il numero 2.**Conseguentemente sopprimere il numero 3).***2.41**

SCARPINATO

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).***2.42**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera d), numero 2) capoverso « 1-quater », sopprimere le parole da: « , comma 1, lettere a) e b) » fino alla fine del periodo.***2.43**

GELMINI

*Al comma 1, lettera d), numero 2) , capoverso « 1-quater », sostituire le parole: « lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), » con le seguenti: « lettera b) ».***2.44**

GELMINI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso « 1-quater », sostituire le parole: « ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter » con le seguenti: « ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale ».

2.45

SCARPINATO

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso « 1-quater » dopo le parole: « all'articolo 362, comma 1-ter » inserire le seguenti: « o agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale, ».

2.46

SCARPINATO

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso « 1-quater » sostituire le parole: « a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale » con le seguenti: « delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni ».

2.47

STEFANI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso « 1-quater » aggiungere infine « o in relazione ai reati previsti dall'articolo 648-bis del codice penale. ».

2.48

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 2) capoverso « 1-quater », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e nei casi in cui si proceda per un delitto connesso agli stessi ai sensi dell'articolo 12 ».

2.49

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 2) capoverso « 1-quater », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'interrogatorio è sempre escluso nei

casi in cui si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 270-*bis*, 648-*bis*, ovvero aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 270-*bis*.1, primo comma o per uno dei delitti aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 416-*bis*.1 primo comma del codice penale. »

2.50

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 2) capoverso « 1-sexies », sostituire le parole: « almeno cinque giorni » con le seguenti: « da due a cinque giorni ».

2.51

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo il capoverso « 1-octies » aggiungere, in fine, il seguente: « 1-nonies. L'interrogatorio di cui al comma 1-*quater* deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'articolo 141-*bis* ».*

2.52

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.55

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.56

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere il numero 2) della lettera f), nonché le lettere g), i) ed l).

2.57

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.58

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.59

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere le lettere i) e l).

2.60

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.61

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

« *i-bis*) all'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza”. »

2.62

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.63

GELMINI

Al comma 1, lettera l), capoverso « 1-quinquies », aggiungere infine le seguenti parole: « e degli arresti domiciliari ».

2.64

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

« *l-bis*) all'articolo 329, le parole: “fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla chiusura delle indagini preliminari”. ».

2.65

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

« *l-bis*) dopo l'articolo 329, è inserito il seguente:

“Art. 329-*bis*. – (*Obbligo del segreto per le intercettazioni*) – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi

di comunicazioni informatiche o telematiche non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto. 2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari». »

2.66

SCARPINATO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera l), inserire la seguente:*

« *l-bis*) l'articolo 344-*bis* è abrogato. »;

b) *dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:*

« *m-bis*) all'articolo 578 i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati e nella rubrica le parole: “e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione” sono soppresse;

m-ter) l'articolo 578-*ter* è abrogato;

m-quater) all'articolo 628-*bis* il comma 7 è abrogato;

m-quinquies) all'articolo 165-*ter* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, l'articolo 165-*ter* è soppresso ».

2.67

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.68

STEFANI

Al comma 1, lettera m), numero 1), dopo le parole: « l'indicazione » inserire le seguenti: « , dopo le parole “che si assumono violate,” sopprimere le parole: “della data e del luogo del fatto” ».

2.70

ROSA

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

« *m-bis*) all'articolo 415-*bis*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. Quando il pubblico ministero non dispone l'integrazione delle indagini preliminari sulla base delle istanze di cui al comma 3, notifica, alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore, parere motivato sulla irrilevanza o inutilità delle stesse, entro venti giorni dal deposito delle richieste.”. ».

2.71

SCALFAROTTO

Dopo la lettera m), inserire le seguenti:

« *m-bis*) all'articolo 438, il comma 1-*bis* è abrogato;

m-ter) all'articolo 441-*bis*, il comma 1-*bis* è abrogato ».

2.72

SCALFAROTTO

Dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

« *m-bis*) all'articolo 438:

1) al comma 1, le parole: “all'udienza preliminare” sono soppresse;

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) al comma 4, dopo le parole: “la quale dispone” sono inserite le seguenti: “la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento per”;

4) al comma 5, dopo le parole: “Il giudice dispone” sono inserite le seguenti: “la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento per”;

m-ter) all'articolo 441, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il giudice del dibattimento verifica la regolare costituzione delle parti ai sensi dell'articolo 484 e osserva, nel giudizio abbreviato, le di-

sposizioni previste per l'udienza preliminare in quanto applicabili, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423".

m-quater) all'articolo 441-*bis*:

1) il comma 1-*bis* è abrogato;

2) al comma 4, le parole: "fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione" sono sostituite dalle seguenti: " , dopo aver provveduto alla formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero e fissa l'udienza per l'apertura del dibattimento concedendo alle parti i termini di cui all'articolo 468.";

m-quinquies) all'articolo 442, comma 1-*bis*, le parole: "di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "trasmesso dal giudice dell'udienza preliminare" ».

2.73

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

« *m-bis*) all'articolo 581, il comma 1-*quater* è soppresso ».

2.74

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

2.75

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.76

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.77

GELMINI

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: « per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 », con le seguenti: « ,tranne nei casi in cui siano relative a delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del presente codice ».

2.78

LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

« n-bis) all'articolo 599-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza” ».

2.0.1

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

« Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo delle comunicazioni comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. La comunicazione si presume in-

tercorrente tra indagato e difensore in tutti i casi in cui sia operata su utenze telefoniche a costoro riconducibili”;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-*bis*. L’autorità giudiziaria e gli organi ausiliari delegati interrompono con immediatezza le operazioni di intercettazione quando, in qualsiasi momento, emerge che la comunicazione rientra tra quelle vietate dal comma 6”;

c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, le comunicazioni e conversazioni tra difensore e indagato, comunque intercettate, non possono in nessun caso essere trascritte nemmeno sommariamente, sono immediatamente distrutte e nel relativo verbale delle operazioni sono indicati la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, nonché la data, l’ora e le modalità di avvenuta distruzione. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce illecito disciplinare.”.

Art. 2-ter.

(Disposizioni relative alle utenze telefoniche)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l’albo delle utenze telefoniche dei difensori di cui al comma 6 dell’articolo 103 del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, con rigorosi e sanzionati oneri dichiarativi di aggiornamento da parte degli stessi per garantirne la genuinità, e sono definiti altresì i criteri per l’individuazione delle utenze telefoniche di cui ai commi 6 e 6-*bis* del citato articolo 103 del codice di procedura penale. ».

2.0.2

ZANETTIN

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche all’articolo 191 del codice di procedura penale)

1. All’articolo 191 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, neanche nei procedimenti speciali”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Non possono essere altresì utilizzate le prove che discendono da altre prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge” ».

2.0.3

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

« Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale)

1. Al comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, all'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione”.

Art. 2-ter.

(Modifica all'articolo 375 del codice penale)

1. All'articolo 375, primo comma, del codice penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“b-bis) omette di trascrivere una conversazione telefonica o tra presenti di chiaro ed evidente contenuto favorevole alle persone nei confronti delle quali si stanno svolgendo indagini” ».

2.0.4

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 192 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 192, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'in-

dagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione.". ».

2.0.5

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche agli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: "Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che" con le seguenti: "Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'intercettazione di comunicazioni tra presenti";

b) sopprimere il comma 2-bis ».

Conseguentemente, all'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da: « ; nonché, se si procede », fino alle parole: « a norma dell'articolo 4, » con le seguenti: « , nonché »;

b) al comma 2-bis. sono soppresse le parole da: « , soltanto nei procedimenti » fino alle seguenti: « a norma dell'articolo 4, ».

2.0.6

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 267 del codice di procedura penale in materia di proroga delle intercettazioni)

1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le proroghe successive alla prima non possono essere concesse se nel corso degli ultimi due periodi di in-

tercettazione precedenti, comunque autorizzati, non siano emersi elementi investigativi utili alle indagini.” ».

2.0.7

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a), al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: “Sono, in ogni caso, esclusi i nominativi di persone estranee alle indagini alle quali è garantito l'anonimato.”;

b) al comma 2-bis. sostituire la parola: “riportate” con la seguente: “riportati” e dopo la parola: “indagini” aggiungere le seguenti: “, nonché gli elementi di cui al secondo periodo del comma 2” ».

2.0.8

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)

1. Articolo 268, comma 4, del codice di procedura penale, inserire il seguente:

“4-bis. Dopo la conclusione delle indagini l'indagato e il suo difensore, anche avvalendosi di un consulente tecnico nominato, possono prendere cognizione e visione degli apparati tecnici utilizzati per eseguire le intercettazioni, anche in riferimento ai casi di ascolto da luogo diverso rispetto a quello di esecuzione delle operazioni captative.” ».

2.0.9

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

« Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di legittimo impedimento)

1. All'Articolo 420-ter. del codice di procedura penale il comma 5-bis. è sostituito dal seguente:

“5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 si ritiene legittimamente impedito a comparire il difensore che tempestivamente abbia comunicato:

1) lo stato di gravidanza, nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso;

2) l'adozione o l'affidamento di un minore, nei tre mesi successivi all'ingresso di questi in famiglia e, comunque, entro il terzo anno di vita del figlio;

3) la malattia, gli infortuni della prole di età inferiore ai tre anni, attestati da struttura pubblica o accreditata;

4) la malattia, gli infortuni del difensore attestati da certificati di medici di assistenza primaria o di medicina generale;

5) l'assistenza a familiari in condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 accertata ai sensi del successivo articolo 4, ovvero affetti da patologie oncologiche o invalidanti. Per familiari si intendono il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto nelle convivenze dichiarate ai sensi dell'articolo 1, comma 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e affini entro il secondo grado in linea retta.

6) la concomitanza con altri impegni professionali idoneamente documentata.”.

Art. 2-ter.

(Termini per l'impugnazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 585 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: “quindici giorni” con le seguenti: “trenta giorni”;

b) alla lettera c) sostituire le parole: “di quarantacinque giorni” con le seguenti: “pari al termine assegnatosi dal Giudice per il deposito della motivazione e comunque non inferiore a quarantacinque giorni”.

c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“d) di novanta giorni nei casi in cui la sentenza è depositata oltre il termine di legge, ovvero quello assegnatosi dal giudice.”

2. All’articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 le parole: “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”. ».

2.0.10

ZANETTIN

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche agli articoli 610 e 615 del codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 610, le parole: “Il presidente” sono sostituite dalle seguenti: “Salvo il caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il Presidente”;

b) dopo il comma 2 dell’articolo 615 è inserito il seguente:

“2-bis. Il ricorso non può essere dichiarato inammissibile se è maturata una causa estintiva del reato” ».

2.0.11

STEFANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)

1. All’art. 89-bis, comma 2, primo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono aggiunte infine le seguenti parole: “o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti” ».

2.0.12

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

1. Chiunque pubblica o diffonde ovvero concorre a pubblicare o diffondere con il mezzo della stampa o con ogni altro mezzo di diffusione atti di indagine, anche parziali o per riassunto, fino al termine dell'udienza preliminare e relativi a un procedimento penale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 7.000 a euro 35.000.

2. Nei casi in cui la suddetta violazione è contestata a un iscritto a un ordine professionale, con la sanzione gli atti vengono trasmessi al relativo Ordine per l'attivazione del procedimento disciplinare per la eventuale irrogazione della sanzione.

3. Nel procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per le violazioni di cui all'articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, è competente l'autorità individuata a norma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'articolo 684 del codice penale è abrogato. ».

2.0.13

GELMINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Disposizioni volte a garantire il rispetto delle norme in materia di divieto di pubblicazione)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, in caso di pubblicazione, anche se in forma parziale o per riassunto, del contenuto di atti coperti dal segreto

istruttorio, le testate giornalistiche responsabili decadono dal diritto all'erogazione di contributi o finanziamenti pubblici per l'anno in cui si è consumata la violazione. ».

2.0.14

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Albo delle utenze telefoniche dei difensori)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito l'albo delle utenze telefoniche dei difensori di cui al comma 6 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, con rigorosi e sanzionati oneri dichiarativi di aggiornamento da parte degli stessi per garantirne la genuinità e sono definiti i criteri per la individuazione delle utenze di cui ai commi 6 e 6-bis dell'articolo 103 del medesimo codice. ».

2.0.15

ROSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

1. Negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale, della Procura europea, della Procura generale presso la Corte di appello, del Giudice di pace, del Tribunale e della Corte di appello, esclusi gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, del Tribunale per i minorenni, del Tribunale di sorveglianza e della Corte di cassazione, ed escluse le fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale, il deposito dei provvedimenti da parte del Pubblico Ministero e del Giudice, per le attività ed i provvedimenti di cui all'art. 87, comma 6-bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", e di cui al decreto 4 luglio 2023 del Ministero della giustizia, avviene

tramite deposito in via telematica sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. ».

2.0.16

STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da Ordini e Collegi professionali)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 aprile 2023 n. 49, premettere le seguenti parole: "Anche nei rapporti professionali intercorsi con clienti diversi da quelli citati nell'art. 2," ».

2.0.17

POTENTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Semplificazioni in materia di risoluzione alternativa delle controversie di lavoro)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "Gli incontri" sono inserite le seguenti: "ovvero le conciliazioni di cui agli articoli 411 e 412-ter c.p.c.";

b) al comma 4, dopo le parole: "Quando l'accordo di negoziazione", sono inserite le seguenti: "ovvero l'accordo di conciliazione", e dopo le parole: "dagli avvocati" sono inserite le seguenti: "o dai rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro";

c) alla rubrica, dopo le parole: "Negoziazione assistita" sono inserite le seguenti: "e conciliazioni" ».

2.0.18

SCARPINATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge" sono inserite le seguenti: "o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale";

b) dopo le parole: "mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso. ».

2.0.19

SCARPINATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1-bis.2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata

in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso. ».

2.0.20

SCARPINATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. La disposizione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, deve essere interpretata nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-bis.1 o dell'articolo 416-bis.1 del codice penale. ».

Art. 3.

3.1

SCARPINATO

Sopprimere l'articolo.

Art. 4.

4.1

SCARPINATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 4.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni

giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034. ».

Conseguentemente:

all'articolo 7, sostituire il comma 1, con il seguente:

« Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a euro 2.582.000 per l'anno 2024, euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 11.963.706 per l'anno 2025, euro 32.598.316 per l'anno 2026, euro 41.787.156 per l'anno 2027, euro 41.787.156 per l'anno 2028, euro 50.140.356 per l'anno 2029, euro 56.655.103 per l'anno 2030, euro 56.709.128 per l'anno 2031, euro 59.028.976 per l'anno 2032, euro 59.222.298 per l'anno 2033 e euro 61.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)

« Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	?
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.221
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.353

».

4.0.1

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Ulteriori misure per l'organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dall'anno 2025, nell'ambito delle procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione delle unità di personale di magistratura ordinaria, per i magistrati amministrativi e contabili, i procuratori dello Stato, i professori universitari in materia giuridiche e gli avvocati con almeno venti anni di esercizio è prevista una prova scritta, a scelta del candidato, in materia di diritto penale, diritto civile o diritto amministrativo e un prova orale.

2. Ai magistrati entrati in servizio ai sensi del comma 1 sono assegnati affari esclusivamente dell'ambito di materia oggetto della prova scritta. ».

4.0.2

ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Trattenimento in servizio dei magistrati fino al settantatreesimo anno di età)

1. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, il diritto di permanere in servizio, oltre il settantatreesimo anno di età, è esteso sino al compimento del settantatreesimo anno di età. Il trattenimento in servizio di cui al primo periodo è disposto su domanda dei diretti interessati.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale di cui al medesimo comma 1 che, anche già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il trattenimento in servizio a richiesta sino al compimento dei settantatré anni non comporta il reintegro nei posti direttivi o semi direttivi già ricoperti negli uffici di appartenenza da coloro che abbiano già cessato il servizio.

4. Al personale già in quiescenza continua ad essere corrisposto in questo caso il solo trattamento pensionistico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

4.0.3

LOPREIATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: « all'articolo 4 » con le seguenti: « agli articoli 4 e 4-bis ».

4.0.4

LOPREIATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decre-

to-legge 15 settembre 2023, n. 123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 350 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: « all'articolo 4 » con le seguenti: « agli articoli 4 e 4-bis ».

4.0.5

LOPREIATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione del probabile aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure

concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2024-2026" e le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "850 unità".

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: « all'articolo 4 » con le seguenti: « agli articoli 4 e 4-bis ».

4.0.6

LOPREIATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Implementazione istituti di custodia attenuata per detenute madri)

1. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante: "modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori", è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: « all'articolo 4 » con le seguenti: « agli articoli 4 e 4-bis ».

4.0.7

LOPREIATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative. Ai maggiori oneri, pari a euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: « all'articolo 4 » con le seguenti: « agli articoli 4 e 4-bis ».

4.0.8

ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio per gli appartenenti agli ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri)

1. È istituito un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio per gli appartenenti agli ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri. Il corso, istituito presso ogni tribunale, è finalizzato alla formazione e alla selezione di consulenti tecnici d'ufficio che supportano il giudice nella formulazione della decisione finale. Possono partecipare al corso geometri, architetti e ingegneri con almeno tre anni di iscrizione al proprio albo od ordine. Il corso prevede il controllo delle competenze dei candidati e la loro formazione all'attività di consulente tecnico d'ufficio. Il corso è a numero chiuso, con cadenza semestrale per le iscrizioni. Il numero dei partecipanti ai singoli corsi è stabilito dall'ordine di appartenenza. Il costo del corso è stabilito dai consigli dell'ordine di appartenenza. La quota, a carico del candidato stesso,

è destinata alla copertura delle spese e degli eventuali compensi dei docenti. Per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio al termine del corso è previsto il superamento di un esame finale.

2. Il presidente del tribunale, sentiti i consigli degli ordini interessati, nomina la commissione deputata alla formazione teorica e pratica dei candidati al corso base e all'esame finale di cui al comma 1. La commissione è composta da un gruppo di esperti iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, oltre che da esperti in materie giuridiche, magistrati, nonché esperti nelle materie degli albi di appartenenza, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

3. Il corso base di cui al comma 1 consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a dodici mesi, con un carico didattico non inferiore a duecento ore per l'intero periodo, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti dagli ordini di appartenenza, in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, tre tipologie di consulenza tecnica, ovvero un accertamento tecnico preventivo, una causa di merito e un obbligo di fare. Per la parte teorica, sono ricomprese le conoscenze connesse al ruolo del consulente tecnico d'ufficio nelle procedure giudiziarie e l'uso di strumentazione specifica per le indagini peritali. I candidati affiancano altresì i consulenti tecnici d'ufficio nell'espletamento di un incarico peritale quale requisito essenziale della parte pratica del corso ai fini del positivo superamento dell'esame finale. All'esito di positiva valutazione da parte della commissione esaminatrice, fornita sulla base delle competenze del candidato come emerso durante le operazioni peritali e dal voto dell'esame orale che il candidato sostiene all'esito della formazione di cui sia accertata la regolare frequenza, il candidato può iscriversi all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio. Gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio seguono dei corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

4. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle predette disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Art. 5.

5.0.1

LISEI, BERRINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

1. In attuazione dell'art. 51 della Costituzione, il richiamo al principio dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo

periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale principio è assicurato dal rispetto della previsione di cui all'articolo 34, comma 2, nonché della previsione di cui all'articolo 34, comma 3, quinto periodo, della medesima legge. ».

Art. 6.

6.1

SCARPINATO

Sopprimere l'articolo.

Art. 8.

8.1

SCARPINATO

Sopprimere l'articolo.

8.2

GELMINI

Sopprimere l'articolo.

8.3

STEFANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. ».

G/808/1/2

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE, BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare »;

premesso che:

l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, annovera la corruzione tra i reati aventi particolare dimensione transnazionale ed autorizza il Parlamento europeo ed il Consiglio a stabilire norme minime necessarie alla definizione dei reati di corruzione e alle relative sanzioni deliberando mediante direttive secondo la procedura ordinaria;

l'articolo 83, paragrafo 2, TFUE, autorizza il Parlamento europeo e Consiglio a stabilire le norme minime necessarie alla definizione di reati e sanzioni ove l'approssimazione delle norme penali degli Stati membri si dimostri necessaria per assicurare l'efficace attuazione di una politica dell'UE in settori che sono già stati interessati da misure di armonizzazione;

l'articolo 82, paragrafo 2, lettera *d*), TFUE, consente al Parlamento europeo ed al Consiglio di statuire misure atte a favorire la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli stati membri in relazione a procedimenti penali e all'esecuzione delle decisioni, come l'adozione di norme comuni concernenti la giurisdizione in questioni penali;

considerato che:

è in corso di esame in sede dell'Unione Europea l'aggiornamento del quadro giuridico unionale in materia di lotta contro la corruzione [Atto Com (2023) 234], il quale prevede, per gli Stati membri, l'adozione di norme di armonizzazione minima delle fattispecie di reato riconducibili alla corruzione e delle relative sanzioni, nonché di misure per la prevenzione del fenomeno corruttivo e di strumenti per rafforzare la cooperazione nelle relative attività di contrasto;

la corruzione rappresenta un fenomeno endemico che assume forme e aspetti molteplici nei vari settori della società. La Commissione osserva che, pur essendo la corruzione per sua stessa natura difficile da quantificare, stime prudenziali ne indicano un costo per l'economia dell'UE pari ad almeno 120 miliardi di euro l'anno. L'accertata transnazionalità del fenomeno corruttivo renderebbe insoddisfacente l'adozione di misure a livello esclusivamente nazionale o anche a livello di Unione in assenza di coordinamento e cooperazione. Infatti, una definizione condi-

visa dei reati in materia di condotte corruttive agevolerebbe la collaborazione tra gli Stati membri e il relativo contrasto a tali delitti;

l'assenza di un quadro europeo coerente, che contempri disposizioni punitive per tutti i reati connessi alla corruzione individuati dalle norme internazionali, costituisce una fonte di problemi legislativi ed operativi per il contrasto alla corruzione. L'ampio fenomeno corruttivo abbraccia una serie di condotte penalmente rilevanti che si estrinsecano attraverso la commissione di una serie di gravi delitti tra i quali sicuramente rientrano il traffico di influenze e l'abuso d'ufficio;

in un periodo storico complesso come quello attuale, laddove ingenti investimenti sono in corso per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, proprio nel momento in cui dovrebbe innalzarsi il livello di guardia sul rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori, si assiste ad un depotenziamento delle misure di protezione che inevitabilmente alimenta il pericolo di effetti distorsivi della concorrenza e di gestione clientelare del potere pubblico. Il nuovo codice dei contratti pubblici introduce, per le stazioni appaltanti qualificate, la possibilità di procedere agli affidamenti diretti per quei lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro che, unitamente al paventato alleggerimento della normativa delle intercettazioni verso i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione già estromessi dal regime ostativo previsto dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sono un esempio di come non si dovrebbe legiferare in un momento così importante e allo stesso tempo complesso quale l'attuale. Infatti, l'ordinamento è proprio adesso che dovrebbe offrire una maggiore protezione verso chi avrà effettivamente la capacità di indirizzare la spesa delle somme derivanti dai progetti approvati con il PNRR. Tali soggetti nella maggior parte dei casi, quali centri di spesa, saranno identificati nei vari amministratori locali, sui quali – ben si comprenderà – convergerà la pressione affinché i fondi possano essere distorti rispetto al loro reale impiego oppure utilizzati a beneficio di taluni comitati d'affari;

in un siffatto quadro un'eventuale *abolitio criminis* dell'abuso d'ufficio avrebbe molteplici effetti negativi per l'ordinamento tra i quali si segnala:

1) il far venir meno gli impulsi all'azione penale nei confronti di alcuni reati che non sono quasi mai, come avviene per la corruzione, oggetto di specifiche denunce. Dallo studio delle carte messe a disposizione dal Ministero della giustizia ai componenti della Commissione è emerso, in particolare, che l'impulso ai procedimenti penali, che hanno per oggetto il reato di abuso d'ufficio, proviene da esposti da parte di persone singole o associate, le cui indagini non di rado fanno emergere fenomeni di malaffare, se non di vera e propria corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Da ciò se ne deduce che la contestazione originaria della fattispecie di abuso d'ufficio si rivela un prezioso grimaldello per scoprire ulteriori reati di rilevante gravità;

2) la molteplicità di reati contestati congiuntamente all'abuso d'ufficio – soprattutto per quanto attiene gli amministratori locali – tra i quali figurano (su tutti) la truffa e gli abusi edilizi e paesaggistici, resterebbero comunque in capo all'indagato/imputato. Infatti, la soppressione del citato delitto non garantirebbe l'immunità a tali soggetti ma, al contrario, lascerebbe sussistere le ulteriori gravi ipotesi criminose e i procedimenti a carico degli stessi. Sarebbe quindi irragionevole lasciare scoperti dal presidio penalistico abusi di poteri e di funzioni dall'indubbio disvalore penale;

3) l'espansione per via giurisprudenziale di altri delitti che (molto probabilmente) andrebbero ad assorbire le condotte previste dall'abuso d'ufficio: omissione di atti d'ufficio, peculato per distrazione, turbata libertà delle gare e del procedimento di scelta del contraente ne sono un esempio. Tali ipotesi delittuose che andrebbero ad assorbire le condotte previste a legislazione vigente per il delitto di cui all'articolo 323 del codice penale, sarebbero applicabili solo per le condotte poste in essere successivamente rispetto all'abrogazione, quindi, garantendo l'impunità per tutti i soggetti che abbiano commesso tali reati e non siano in esecuzione di pena passata in giudicato;

4) l'operare del principio del *favor rei* che avrebbe, nei confronti dei soggetti ai quali non sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, l'effetto di far cessare le misure in essere in relazione a tale delitto;

occorrerebbe, inoltre, valutare la bontà di un eventuale sviamento dalle direttrici indicate dalla proposta di direttiva in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) in ragione delle modifiche che la stessa propone. La riscrittura del comma 1-*bis* dell'articolo 335 del codice di procedura penale ha reso decisamente più stringenti i presupposti per l'iscrizione di taluno nel registro degli indagati (Mod. 21). Infatti, il pubblico ministero provvederà all'iscrizione del nome della persona al quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato, o successivamente, indizi a suo carico. Letta in combinato disposto con quanto previsto per la nuova regola con la quale il pubblico ministero sia tenuto a richiedere l'archiviazione (quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna), unitamente alla modifica prevista nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (articolo 110-*quater*), laddove l'iscrizione nel registro degli indagati non può da sola produrre effetti pregiudizievoli in sede civile e amministrativa, non si comprende la paura della maggioranza nel continuare ad annunciare il pericolo del c.d. abuso dell'abuso d'ufficio. Quindi piuttosto che addivenire ad un'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio *sic et simpliciter* occorrerebbe attendere e valutare la portata di novità ingenerata da tale Riforma e misurare nel tempo gli effetti che tali disposizioni produrranno nell'ordinamento anche in ragione dell'elevato tasso di archiviazioni/proscioglimenti già previste per tale tipologia di reato;

l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, unitamente alla modifica del delitto del traffico di influenze, alla già citata possibilità di previsione di affidamenti diretti (quindi con impossibilità di contestazione del delitto di cui all'articolo 353 del codice penale) rappresentano fattori idonei a creare delle zone di anomia fuori controllo atte a determinare una messa in pericolo del danaro pubblico sia per quanto riguarda ipotesi di illecita destinazione delle risorse che sulla retribuzione di logiche clientelari. Sul punto, *a contrario*, sarebbe necessario intervenire per mezzo di una adeguata normazione volta, da un lato, a regolamentare le *lobbies* e, dall'altro, ad adeguare la normativa sul conflitto di interessi;

considerato, in fine, che:

l'abrogazione dell'abuso d'ufficio significherebbe prefigurare una ipotetica procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese che, per giunta, sul piano internazionale veicolerebbe un messaggio opposto rispetto a quello del rigore nel contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione perpetrato dalla direttiva; a tacere anche sul fatto che dall'analisi delle informazioni comunicate dagli Stati membri nell'ambito della predisposizione della direttiva, emerge che tutti i paesi prevedono, nella propria normativa nazionale, reati di corruzione nei settori pubblico e privato, peculato, appropriazione indebita, intralcio alla giustizia e abuso d'ufficio. L'Italia, quindi, in virtù dell'abrogazione sarebbe *un unicum* a livello europeo per quanto concerne il mancato contrasto al delitto di abuso d'ufficio;

l'esistenza di una norma penale a presidio dell'uso legittimo delle funzioni di ufficio, pur con tutte le tipizzazioni ritenute necessarie, appare indispensabile quale forma di tutela della cittadinanza. A ciò si collega anche il corrispondente dovere dell'azione amministrativa del rispetto della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione;

impegna, il Governo

a rivalutare la sua posizione sull'abolizione del reato di abuso di ufficio alla luce del diritto europeo cogente e in via di approvazione, al fine di prevenire l'apertura di una possibile procedura d'infrazione e favorire il contrasto al fenomeno corruttivo in un quadro giuridico armonizzato a livello europeo.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 9 gennaio 2024

Plenaria
62^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremonago.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA CONTROVERSIA CONCERNENTE L'USO DEL GENERE MASCHILE PER LE CARICHE ISTITUZIONALI

Il presidente Stefania CRAXI esprime rammarico – pur con un certo ritardo, dovuto alla sua recente malattia per Covid – per la polemica innescata da alcuni colleghi, durante una seduta della Commissione, concernente il presunto uso anacronistico, nonché lesivo dei diritti delle donne, da parte sua, del genere maschile per l'indicazione delle cariche istituzionali.

Si tratta, a suo modo di vedere, di una controversia priva di fondamento, in quanto le vere questioni dirimenti che riguardano la parità delle donne non possono essere riferite a una mera questione di desinenza.

Ribadisce, pertanto, come il suo approccio faccia riferimento prioritariamente al profilo istituzionale dei ruoli che ciascun esponente parlamentare o governativo è chiamato a svolgere.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre 2023.

Il PRESIDENTE, dopo aver chiuso la discussione generale, informa che, alla scadenza del termine, risultano presentati 2 ordini del giorno e 34 emendamenti, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina

(Esame e rinvio)

Il senatore BARCAIUOLO (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 200 del 2023, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, rilevando come esso sia connesso – come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento – con la necessità per l'Italia di ottemperare agli impegni assunti nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali.

L'articolo 1, in particolare, proroga fino al 31 dicembre 2024, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. L'autorizzazione è concessa nei termini e con le modalità stabilite nella normativa richiamata, e previo atto di indirizzo delle Camere.

Ricorda, al riguardo, che l'articolo 2-*bis*, del decreto-legge n. 14 del 2022 autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge n. 185 del 1990, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa (anche ai fini dello scarico contabile), sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. Ai sensi dello stesso art. 2-*bis* (al comma 3), il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto, « anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2 » (che disciplinano, appunto, la cessione di armi).

Ricorda altresì che il 13 dicembre 2022 la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seguito alle comunicazioni del Ministro della

Difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022 di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative di Kiev, hanno approvato nelle rispettive sedute atti di indirizzo che impegnano il Governo, fra l'altro, a proseguire il sostegno all'Ucraina.

Ricorda, infine, che, in relazione alle cessioni in esame, sono stati finora emanati 8 decreti ministeriali, rispettivamente D.M. 2 marzo 2022, D.M. 22 aprile 2022, D.M. 10 maggio 2022, D.M. 26 luglio 2022, D.M. 7 ottobre 2022, D.M. 31 gennaio 2023 e DM 23 maggio 2023 e il D.M. 19 dicembre 2023.

L'articolo 2 del decreto-legge in via di conversione dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Come si legge nella relazione tecnica, dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i materiali e mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l'esposizione svolta, apre la discussione generale e, contestualmente, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a giovedì 11 gennaio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), nel rilevare come il testo in disamina ricalchi, nella sostanza, analoghi provvedimenti di urgenza di precedenti governi, si ripromette di enucleare, in occasione dell'esame di possibili atti di indirizzo da promuovere presso l'Aula del Senato, l'auspicio che il Governo italiano agisca, soprattutto nella sede europea, affinché venga comunque individuato, pur nelle intrinseche condizioni di difficoltà esistenti, un possibile percorso di negoziato tra le due parti in conflitto.

Il senatore Ettore Antonio LICHERI (*M5S*) tiene a precisare come l'affermazione del relatore, in sé formalmente verosimile, secondo cui il decreto in titolo non comporterebbe maggiori oneri per le finanze pubbliche, sia, in realtà, affetta da un certo margine di errore, in quanto, nella sostanza, la dotazione di armamenti che verrà devoluta, a norma del provvedimento, a favore dell'Ucraina, dovrà comunque essere ripristinata, con conseguente onere finanziario per lo Stato.

Replica, in proposito, il senatore BARCAIUOLO (*FdI*), relatore, il quale fa notare al collega come ci si trovi di fronte ad un dossier le cui implicazioni geopolitiche, per l'Italia e per il mondo intero, assumono

una importanza talmente rilevante che non è possibile circoscrivere qualsivoglia pur legittima critica a rilievi meramente contabili.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) tiene a ribadire come la propria componente politica si sia espressa sempre in senso contrario avuto riguardo ai vari provvedimenti riguardanti gli aiuti militari all'Ucraina.

Il senatore MENIA (*FdI*), dopo avere evidenziato che l'auspicio per una pace giusta tra Russia e Ucraina è condiviso da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, sottolinea come l'adozione del decreto-legge in argomento rappresenti l'ulteriore attestazione della postura geopolitica dell'Italia, da sempre a favore della difesa di un Paese indipendente che è stato vittima di una brutale aggressione.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, richiamando l'attenzione sul fatto che, ad oggi, occorre purtroppo constatare come la Federazione russa, attraverso continui attacchi missilistici mirati su obiettivi civili, non appare per niente intenzionata a convenire su soluzioni negoziali con l'Ucraina, sottolinea, *inter alia*, come recentemente l'Italia abbia ricevuto, dall'apposito fondo europeo, importanti somme di ristoro per le spese sostenute nel supporto militare a Kiev; inoltre, occorre rimarcare come l'aiuto che viene attualmente fornito all'Ucraina è, oggi a maggior ragione, incentrato sulla difesa del suo territorio, dal momento che la paventata controffensiva non ha avuto esiti positivi e che, quindi, questo Paese si ritrova a dover controbattere la nuova iniziativa russa.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) chiede al sottosegretario Peregò di Cremnago delucidazioni in merito all'ammontare del ristoro proveniente dall'Unione europea. Fa presente, inoltre, come dal proprio punto di vista, il Parlamento rappresenti la sede istituzionale tipica, *vocata naturaliter* a proporre all'Esecutivo orientamenti che preconizzano l'intensificazione degli sforzi di pace.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO si riserva di dare conto, in dettaglio e quanto prima, circa tale ammontare.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma *High Mobility Artillery Rocket System* (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano (n. 103)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, dà conto dello schema di decreto del ministro della difesa di approvazione del pro-

gramma pluriennale relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma HIMARS (*High Mobility Artillery Rocket System*) e dei relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano, denominato SMD 14/2023, risponde alla necessità di ampliare il parco di sistemi d'arma di artiglieria terrestre delle Forze Armate per il supporto generale di Grandi Unità da combattimento, attualmente composto da un reggimento mono gruppo su sistemi lanciarazzi cingolati MLRS (*Multiple Launch Rocket System*), da realizzarsi mediante l'acquisizione di un secondo gruppo di 21 lanciatori ruotanti, con capacità di ingaggio simili a quelli attualmente in uso, ma caratterizzati da maggiore mobilità tattica e strategica. La scheda tecnica, in particolare, sottolinea come nell'attuale contesto globale di sicurezza assuma fondamentale importanza la capacità di combattimento esprimibile dallo Strumento Terrestre, adeguatamente supportata in profondità da azioni di fuoco capaci di incidere sul potenziale avversario prima che questi possa agire ed avere effetti sulle forze amiche. In tale quadro, in linea con i nuovi requisiti operativi NATO per una rapida riacquisizione di capacità di combattimento convenzionale in ottica di difesa collettiva, appare fondamentale il ruolo dell'artiglieria terrestre quale strumento di supporto di fuoco adattabile, flessibile e selettivo, oltre che dotato di considerevoli capacità a lungo raggio e precisione di ingaggio. L'incremento capacitativo atteso del sistema d'arma già in uso, con aumento della mobilità dei sistemi d'arma lanciarazzi dell'artiglieria terrestre, potrà essere conseguito con l'acquisizione di un'unità di livello gruppo del sistema d'arma HIMARS – lanciarazzi multiplo leggero sviluppato sin dalla fine degli anni Novanta per l'esercito degli Stati Uniti montato su un telaio standard per camion M1140 – e del relativo munizionamento guidato, che attualmente è in grado di colpire obiettivi sino a 150 chilometri ed in futuro potrà estendere la sua capacità di ingaggio oltre i 300 chilometri.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento evidenziano come il programma preveda da parte della società statunitense produttrice, la Lockheed Martin, la realizzazione in Italia di un centro logistico dedicato, con il coinvolgimento di *partner* industriali italiani nei settori della meccanica, micromeccanica, elettronica, optoelettronica informatica e sistemistica, con possibili ritorni industriali per il nostro Paese, e positive ricadute anche in termini occupazionali.

L'onere previsionale complessivo del programma è stimato in 960 milioni di euro, necessario per l'acquisizione di 21 lanciatori HIMARS, con relativo supporto logistico integrato, oltre a corsi di formazione per operatori e manutentori, e l'acquisizione di razzi guidati di varia tipologia, incluso materiale da addestramento. Lo schema in esame, tuttavia, si riferisce unicamente alla prima fase del programma (fino al 2030), finanziata a valere di stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per complessivi 137 milioni di euro, destinata a garantire l'avvio della progettualità, con l'acquisizione di una

prima aliquota di lanciatori unitamente al relativo supporto logistico, all'attivazione di corsi di formazione per operatori e manutentori, nonché all'adeguamento delle infrastrutture individuate per l'addestramento, la manutenzione e il ricovero dei sistemi d'arma e del munizionamento. Il completamento del programma – per gli ulteriori 823 milioni di euro – sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti fino al raggiungimento del numero complessivo di dotazioni attese.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai relativi regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012) e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma finalizzato all'ampliamento della capacità di ingaggio in profondità e di precisione dell'artiglieria terrestre mediante acquisizione di un sistema di artiglieria lanciarazzi dotato di elevata mobilità, con capacità di supporto di fuoco a sostegno della manovra non a contatto e in profondità, assolvendo prioritariamente alla missione tattica di supporto generale (pagina 16, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (137 milioni di euro fino al 2030).

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l'esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) chiede al rappresentante del Governo se il programma in titolo costituisca un rinnovamento del suddetto sistema d'arma oppure una sua sostituzione. Inoltre, è interessato a sapere con quali altre aziende internazionali l'Italia, in particolare attraverso la società Leonardo, è in trattativa per eventuali *joint ventures* volte ad innovare la tecnologia HIMARS.

Il senatore MENIA (*FdI*) chiede come sarà cadenzata la realizzazione del progetto in titolo, che ha durata pluriennale fino al 2030, considerando che il primo stanziamento ammonta a 137 milioni di euro su un onere previsionale complessivo di 960 milioni di euro.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO replica al senatore Alfieri evidenziando come l'approvvigionamento di cui all'Atto del Governo costituisca un ampliamento dell'artiglieria terrestre delle Forze Armate, che, tra l'altro, ingenererà l'implementazione di numerose strutture logistiche in diverse aree del Paese. Circa il quesito posto dal senatore Menia, evidenzia che il programma dovrà essere esteso necessariamente fino all'anno 2033.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche (n. 104)

(Parere al ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore DE ROSA (*M5S*), relatore, illustra lo schema di decreto del ministro della Difesa di approvazione del programma pluriennale relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità di *intelligence*, sorveglianza e ricognizione (ISR) e cinetiche, su cui la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 21 gennaio, un parere ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 22/2023, risponde alla necessità di dotare l'Aeronautica Militare di aeromobili a pilotaggio remoto con un ampio spettro di capacità di missione, stante la diffusa instabilità e complessità dello scenario operativo di riferimento. La scheda tecnica del programma evidenzia al riguardo come l'impulso e la valenza acquisita dai sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) di classe strategica MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) nei contesti operativi che vanno profilandosi, è basato sulle intrinseche caratteristiche di questi strumenti, in termini capacitativi (persistenza, discrezione, affidabilità tecnologica) e di rapporto costo-efficacia complessiva. Obiettivo del programma è dunque quello di garantire complessivamente missioni nel multi-dominio di assoluto livello, assicurando un'adeguata capacità di *Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance* (ISTAR) e di *Electronic Surveillance* (ES), un supporto al ciclo di raccolta informazioni e gestione di un obiettivo, alle attività di sicurezza di personale, alle forze di operazioni speciali e al sostegno aereo ravvicinato alle truppe a terra, oltre a consentire missioni di Comando e Controllo, di valutazione del danno derivante da battaglia (BDA – *Battle Damage Assessment*), di recupero del personale e di contributo alla Difesa aerea. Con gli aeromobili a pilotaggio remoto sarà altresì possibile svolgere funzioni di raccolta e diffusione di dati in ambito nazionale a supporto di altri dicasteri o utenti istituzionali, per monitorare i fenomeni migratori, per contrastare attività criminali, per la prevenzione di fenomeni naturali e per fronteggiare situazioni di calamità naturali. In concreto il programma consentirà all'Aeronautica Militare di dotarsi di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto, con l'acquisizione di quattro velivoli ASTORE blocco 81, due stazioni di controllo a terra, *iter* addestrativo, munizionamento di missili a guida laser, parti di ricambio e supporto logistico integrato.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento evidenziano come il programma, destinato ad avere un impatto positivo sulle piccole e medie imprese distribuite sull'intero territorio nazionale, interessi prevalentemente i settori aerospaziale ad alta tecnologia, meccanica ed elettronica.

L'onere previsionale complessivo del programma, che avrà uno sviluppo pluriennale fino al 2030, è stimato in 76 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai relativi regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 si faccia espressamente riferimento al programma finalizzato a dotare l'Aeronautica Militare di un moderno sistema di aeromobili a pilotaggio remoto (APR), frutto di una produzione nazionale, in grado di svolgere nuove missioni e di essere impiegati nel brevissimo termine anche per implementare e testare una nuova architettura di Comando e Controllo per la gestione delle nuove capacità operative disponibili (pagina 23, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti indicati nel presente provvedimento.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esposizione svolta e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) domanda se il programma in questione si configuri come una sorta di « progetto-ponte », in attesa dell'aprontamento di un più avanzato programma per la produzione di droni.

Al riguardo, il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO sottolinea come ci si trovi di fronte a due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto che verranno predisposti per accrescere le capacità strategiche nazionali nel settore, con conseguente ricaduta nel campo industriale e tecnologico, permettendo, in tal modo, all'Italia di partecipare, in maniera competitiva, con un proprio *know-how*, a futuri progetti europei.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta prevista per domani, mercoledì 10 gennaio, alle ore 9, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 855

G/855/1/3

BASSO, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, A.S. 855,

premesso che:

il disegno di legge in titolo apporta modificazioni alla disciplina in materia di autorizzazione agli scambi di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

il comma 3, dell'articolo 1 della predetta legge dispone che: « Il Governo predispose misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa. »;

allo scopo di rendere effettiva tale disposizione, il successivo articolo 8, al comma 2, dispone che l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali di armamento, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile;

diversi sono i settori più innovativi nei quali sarebbe possibile sviluppare serie politiche di riconversione, in tal senso basti pensare a mero titolo esemplificativo alla farmacologia, la biologia e l'ingegneria genetica, la nuova agronomia, l'informatica, la robotica l'intelligenza artificiale, la produzione di energia mediante fonti rinnovabili, l'esplorazione spaziale, la scienza dei materiali e le nanotecnologie o ancora la fisica delle particelle;

tuttavia, negli anni tali politiche di riconversione non sono state realizzate. A quanto detto si aggiunga, che ancora oggi non esiste in Ita-

lia un'agenzia nazionale per la riconversione dell'industria bellica, nonostante le diverse iniziative legislative presentate nel corso delle diverse legislature;

il ritardo del nostro Paese in merito alle politiche di riconversione potrebbe finanche essere aggravato dalle disposizioni del disegno di legge de quo che, all'articolo 1, comma 1, lettera h), prevede la soppressione del citato l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento,

impegna il Governo:

a valutare con attenzione la scelta di sopprimere l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento alla luce del ruolo strategico che lo stesso può rivestire nell'ambito delle politiche di riconversione delle imprese;

ad approntare serie politiche di riconversione per uso civile delle imprese di produzione di materiali di armamento anche alla luce degli impegni assunti dal nostro Paese nelle sedi europee ed internazionali a favore della *Green economy* e della lotta al cambiamento climatico;

a prevedere l'introduzione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, di una disciplina relativa alle imprese di cui al registro dell'articolo 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, affinché le stesse debbano dotarsi annualmente di un piano industriale che preveda azioni di progressiva conversione a fini civili di parte della loro produzione militare.

G/855/2/3

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento » (AS 855),

premesso che

il provvedimento è volto ad aggiornare la disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di renderla più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, peraltro in linea con quanto auspicato nella scorsa legislatura dalla Commissione Difesa del Senato nella Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il con-

trollo dell'esportazione, importazione transito dei materiali di armamento relativa all'anno 2020 (Doc. XVI, n. 6), comunicata alla Presidenza il 15 luglio 2021;

considerato che:

il ripristino del Comitato interministeriale originariamente previsto dalla stessa legge 9 luglio 1990, n. 185, è finalizzato ad assicurare un coordinamento adeguato al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di armamento, aspetto che certamente consentirà di accompagnare i dati informativi sulla materia con riflessioni e valutazioni che indichino le linee direttive della politica esportativa del Governo;

le ulteriori modifiche previste dal disegno di legge in via di approvazione non intaccano la fondamentale esigenza di assicurare la piena trasparenza sulle procedure autorizzative, sui limiti e sui movimenti di cessione dei materiali di armamento;

la relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, essendo un fondamentale strumento per la conoscenza, la valutazione ed il controllo delle attività di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, deve consentire una piena intelligibilità dei dati forniti, contemperando l'esigenza di assicurare la piena trasparenza delle informazioni con la tutela della riservatezza delle aziende produttrici, dei Paesi acquirenti e degli stessi istituti di credito operanti nel territorio italiano coinvolti nei meccanismi di transazione finanziaria;

ritenuto peraltro che:

la piena fruibilità e intelligibilità della medesima relazione sono state aggravate nel corso degli anni dalla prassi di allegare ad essa una plethora di documenti di dettaglio che, lungi dal consentire una conoscenza più completa degli elementi in essa contenuti, hanno reso la relazione un mero assemblaggio d'informazioni e non consentono una lettura agevole delle scelte geostrategiche operate dal nostro Paese in materia;

ritenuto che:

la completezza delle informazioni non debba andare a scapito della piena intelligibilità della relazione medesima, considerato che essa costituisce il fine precipuo della legge e dei principi che la informano; impegna il Governo:

a rafforzare la piena leggibilità della relazione di cui all'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, preferendo, laddove possibile, la presentazione di sintesi esplicative delle attività esaminate alla mera produzione di allegati documentali.

ad assicurare una lettura, in primo luogo in riferimento all'art. 27 comma 5, più aderente al testo, laddove in particolare si prevede « un

capitolo sull'attività degli istituti di credito concernente le operazioni disciplinate dalla legge » e non già l'integrale pubblicazione di tutte le tabelle relative alle transazioni finanziarie dei medesimi istituti di credito.

Art. 1.

1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

1.2

DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) All'articolo 1, comma 6, la lettera a), è sostituita con la seguente:

“a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o comunque in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo atto di indirizzo delle Camere;” »

1.3

DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) All'articolo 1, comma 6, la lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte;” ».

1.4

DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) All'articolo 1, comma 6, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente:

“e-bis) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroghe al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere esposte le specifiche motivazioni della deroga, previo atto di indirizzo delle Camere” ».

1.5

DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) All'articolo 1, il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: a) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; b) le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; c) le riproduzioni di armi antiche; d) gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6.” ».

1.6

DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) All'articolo 1, dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:

“11-bis.1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei principi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione

ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione." ».

1.7

DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e secondo i principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.” ».

1.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, anteporre, alla lettera a), la seguente:

« 0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la lettera e), inserire la seguente:

“e-bis) quando rientrano nelle proibizioni stabilite dall'articolo 7 del Trattato sul commercio delle armi, ratificato dall'Italia con la legge 4 ottobre 2013, n. 118, ed entrato in vigore in data 25 dicembre 2014”; ».

1.9

MENIA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) All'articolo 1, comma 9, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“c-bis) le cessioni nell'ambito di progetti realizzati mediante investimenti in attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del settore della Difesa finanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea.” ».

1.10

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

« a) all'articolo 1, comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“f) nel rispetto delle proibizioni e delle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 del Trattato internazionale sul commercio delle armi, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 4 ottobre 2013, n. 118.”;

a-bis) all'articolo 1, comma 9, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“d) i trasferimenti intracomunitari effettuati nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea.”;

a-ter) all'articolo 1, dopo il comma 11-*quater* aggiungere il seguente:

“11-*quinquies*. Fatti salvi i casi di cui ai commi 6, lettera c), e 7, i divieti di cui al presente articolo sono applicati, anche in relazione a specifici materiali, destinatari od operazioni, con deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 6, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa. I divieti decorrono dal giorno successivo alla deliberazione di cui al primo periodo, adottata entro quindici giorni dalla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, durante il quale i termini per la conclusione dei procedimenti disciplinati dalla presente legge sono sospesi, la proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si intende accolta” »;

1.11

DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Controllo dello Stato)

1. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa

dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e secondo i principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.

3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

4. Le operazioni di esportazione, transito e intermediazione, sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I.

5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.

6. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati:

a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o comunque in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo atto di indirizzo delle Camere;

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del

Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte;

e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

e-bis) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroghe al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere esposte le specifiche motivazioni della deroga.

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;

c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previa le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;

b) le esportazioni o concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: a) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; b) le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; c) le riproduzioni di armi

antiche; *d*) gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6.

11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.

11-bis.1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei principi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione.

11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili (18).

11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:

a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, *10-quater*, *10-quinquies* e 13;

b) autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21.” ».

1.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), cpv. 11-quinquies, sopprimere l'ultimo periodo.

1.13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), dopo il comma 11-quinquies, inserire il seguente:

« *11-sexies.* La Relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5 della presente legge, deve riportare i seguenti elenchi:

a) dei Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

b) dei Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) dei Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

d) dei Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;

e) dei Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 29 agosto 2014, n. 125, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; ».

Conseguentemente, alla lettera a), alinea, sostituire le parole: « è aggiunto il seguente », con le seguenti: « sono aggiunti i seguenti ».

1.14

DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON, MAIORINO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

« a-bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di accordi internazionali bilaterali e multilaterali e di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del

Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche – per tipi, quantità e valori monetari e numero progressivo di autorizzazione degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.

3.1. La relazione di cui al comma 1 deve altresì essere corredata della lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, predisposta tenendo conto dell'esistenza di crisi regionali in corso e dei loro effetti geopolitici, economici e sociali e approvata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite l'Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica e l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del medesimo Ministero, d'intesa con il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della presente legge. Per la predisposizione della lista il Ministero può avvalersi della consulenza di organizzazioni, aziende ed esperti, previa loro audizione presso le Commissioni parlamentari competenti.

3.1.1. Nella lista di cui al comma 3.1 devono essere inclusi:

a) i Paesi coinvolti in conflitti armati in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e, in particolare, i Paesi coinvolti in conflitti armati senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

b) i Paesi verso cui le esportazioni sono vietate in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 6;

c) i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 1925, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, coinvolti in conflitti armati.

3.1.1.1. In sede di prima attuazione, il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale recante la lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui al comma 3.1, è

adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio dei Paesi inclusi nella lista e al relativo aggiornamento. In ogni caso, la lista è aggiornata ogni sei mesi, con la procedura di cui al comma 3.1 e in applicazione dei principi di cui al comma 3.1.1. La lista può comunque essere aggiornata in ogni momento, in casi improrogabili e urgenti, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3-bis. I titolari di licenza globale di progetto e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1.

3-bis.1. La relazione di cui al comma 1 è compilata secondo il modello di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i contenuti della suddetta tabella A sono integrati, con l'inserimento di ulteriori dati o informazioni relativi all'esportazione, all'importazione e al transito dei materiali d'armamento.

3-bis.2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione previsionale che indica l'orientamento generale del Governo circa la concessione di autorizzazioni e la vendita di armamenti. Nella relazione è incluso un rapporto sullo stato di avanzamento della riconversione dell'industria dei materiali di armamento, di cui all'articolo 1 comma 3. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla relazione previsionale, entro quindici giorni dall'assegnazione." ».

b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

« *d-bis)* all'articolo 15, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

“*1-ter.* Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può provvisoriamente sospendere gli effetti dell'autorizzazione generale nei riguardi di uno Stato che si trova nella lista dei Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui all'articolo 5, comma 3.1. La sospensione si applica decorsi dieci giorni dall'adozione del decreto con cui tale Stato è stato inserito nella suddetta lista” ».

Conseguentemente, alla legge 9 luglio 1990, n.185, allegare, in fine, la seguente tabella:

IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI)													
Numero Autorizzazione	Data Rilascio	Azienda	Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Codice Valuta	Ammontare	Controvalore in EUR	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione Finale	Istituti di credito	Importi autorizzati (EUR)

IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI)	
Totale numero Autorizzazioni	
Totale valore in EUR per paese di Destinazione	Paese
	Valore

RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI DIVISE PER PAESE DI DESTINAZIONE

Paese	Tipo di transazione (EX, I, TE, TI, P)	Azienda	Valore in EUR	Quantità del Materiale	Materiale	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Destinazione finale	Istituti di Credito	Importi autorizzati (EUR)

RIEPILOGO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA RIESPORTAZIONE

Numero Autorizzazione Originaria	Data Rilascio	Paese di destinazione originario	Numero autorizzazione riesportazione	Nuovo Paese di Destinazione	Quantità del Materiale	Materiale	Categoria di riferimento	Estremi Atto Internazionale di Riferimento (accordo o intesa bilaterale, multilaterale, G2G...)	Istituti di Credito	Importi autorizzati (EUR)

>>

1.15

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. – (Relazione al Parlamento) –1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Sottosegretario da lui delegato invia al Parlamento una relazione entro il 30 aprile di ciascun anno in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente e riferisce alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente entro il 28 febbraio sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri o al Sottosegretario da lui delegato ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere, in aggiunta a quanto indicato al comma 1, indicazioni sulle iniziative internazionali, e in particolare europee, volte a garantire un efficace controllo delle esportazioni militari; i dati rilevanti sulle operazioni autorizzate, comprese quelle svolte a seguito della concessione di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, di autorizzazione globale di cui all'articolo 10-*quater* e di autorizzazione generale di cui all'articolo 1-*ter*, indicando i paesi di destinazione con il loro ammontare suddiviso per tipologia di equipaggiamenti e, con analogo suddivisione, le imprese autorizzate; i dati rilevanti delle operazioni svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettere a) e b); l'elenco degli accordi da Stato a Stato; l'elenco delle revoche delle autorizzazioni per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3.

3-*bis*. I titolari di licenza globale e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono entro il 31 gennaio al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate.”.»

1.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« *a-bis*) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 – (*Relazione al Parlamento*) – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del *made in Italy*, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 deve contenere indicazioni analitiche – per tipi, quantità, valori monetari, nonché Paesi destinatari – degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite, indicandone, con esplicitazione del numero della Autorizzazione MAECI, gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere, inoltre, la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15, nonché l'elenco delle iscrizioni sospensioni o cancellazioni nel Registro Nazionale di cui all'articolo 3.” »

1.17

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« *a-bis*) all'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Sottosegretario da lui delegato invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente e riferisce alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle

imprese e del *made in Italy*, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1. ».

1.18

DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

« b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“6. Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. Il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.

4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.” ».

1.19

DELRIO, ALFIERI, LA MARCA

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 6 », comma 3, dopo le parole: « dell'Italia » inserire le seguenti: « , nonché degli obblighi del Trat-

tato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 e ratificato con legge 4 ottobre 2013, n. 118, ».

1.20

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 6 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario da lui delegato e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle imprese e del *made in Italy*. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati. »;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Sottosegretario da lui delegato informa il Parlamento sull'attività svolta dal Comitato, mediante la Relazione al Parlamento di cui all'articolo 5. ».

1.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 6 », sostituire il comma 4, con i seguenti:

« 4. Gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo sono comunicati al Parlamento con apposita relazione entro dieci giorni dalla loro adozione e, annualmente, attraverso la Relazione di cui all'articolo 5 della presente legge.

5. Spetta, altresì, al CISD l'individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6, dandone tempestiva informazione al Parlamento e, annualmente, attraverso la Relazione di cui all'articolo 5 della presente legge.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'Unione Europea e da parte delle organizzazioni non governative rico-

nosciute ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 agosto 2014, n. 125. ».

1.22

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea e da parte delle organizzazioni della società civile e degli altri soggetti senza finalità di lucro individuati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125. ».

1.23

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 6 », dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla UE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), della legge 11 agosto 2014, n. 125. »

1.24

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 6 », dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6. »

1.25

DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.26

DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON, MAIORINO

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:**« d-bis) all'articolo 10-bis, comma 2, le parole: “e possono essere richieste” sono sostituite dalle seguenti: “e devono essere richieste”. ».*

1.27

DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON, MAIORINO

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:**« d-bis) all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o qualora il destinatario abbia commesso, o comunque subentrino, violazioni del diritto internazionale vigente, di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, o dei principi di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge”;**b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e alle commissioni parlamentari competenti per materia.”. »*

1.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.29

DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.30

DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« e-bis) gli articoli 20-bis e 20-ter sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 20-bis.

(Attività di controllo)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentito il CISD, è istituito un nucleo ispettivo interforze composto da personale del Corpo della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento del CISD.

2. L'attività del nucleo di cui al comma 1 relativa alle fasi preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonché quella relativa alla certificazione, è sottoposta alla supervisione e al coordinamento dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il tramite dell'UAMA, fatte salve le specifiche attribuzioni e le competenze dell'autorità giudiziaria e degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e ai controlli doganale, fiscale e valutario, i quali comunicano in ogni caso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.

3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nello svolgimento dell'attività di controllo, può avvalersi della collaborazione di ulteriori esperti, in aggiunta al nucleo di cui al comma 1, secondo le modalità da definire nel regolamento di esecuzione della presente legge. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale disciplina con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo.

4. Agli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20-ter.

(Poteri di vigilanza)

1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis, supervisionato e coordinato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo,

allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative nonché la conformità alle condizioni indicate nel certificato e la loro coerenza con i criteri definiti all'articolo 10-*sexies*, effettua delle visite senza preavviso presso le sedi legali, i siti di produzione e di spedizione delle aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3. Gli ispettori designati possono:

- a) accedere a tutti i locali pertinenti;
- b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro;
- c) visionare, anche singolarmente, i prodotti presenti nei locali, al fine di verificare la loro corrispondenza con la documentazione autorizzativa;
- d) confrontare, a scopo di controprova, i dati ricavati dall'ispezione con i verbali degli incontri precedenti.

Art. 20-*quater*.

(Rapporto del nucleo ispettivo)

1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-*bis*, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al CISD un rapporto consuntivo sulle attività di ispezione e verifica svolte, con i relativi risultati."».

1.31

DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI, MARTON, MAIORINO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

« *g-bis*. All'articolo 27, comma 4, dopo le parole: "un capitolo" sono inserite le seguenti: " , comprensivo di una tabella da compilare secondo il modello di cui alla tabella B allegata alla presente legge" ».

Conseguentemente, alla legge 9 luglio 1990, n. 185, allegare, in fine, la seguente tabella:

« Tabella B
(Art. 27, comma 4)

ASPETTI FINANZIARI: RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI PER ISTITUTI BANCARI										
Istituto di Credito	Numero di Autorizzazione Operazione	Data Rilascio	Paese di Destinazione	Materiale	Numero Protocollo autorizzazione alla transazione	Importi Autorizzati (EUR)	Importi Segnalati (EUR)	Importi Segnalati (EUR)	Importi Accessoriali Segnalati (EUR)	Percentuale sul Totale Imp. Aut.

».

1.32

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

« h) gli articoli 7, comma 3, 7-ter e 13, comma 4, sono abrogati. ».

1.33

DELRIO, ALFIERI, LA MARCA

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

« h) gli articoli 7, comma 3, 7-ter e 13, comma 4, sono abrogati. ».

1.34

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: « , 8 e 13, comma 4 ».

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 9 gennaio 2024

Plenaria

118^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 dicembre 2023.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, Raffaele Fitto, per la sua presenza e, in merito al prosieguo dell'esame del disegno di legge di delegazione europea, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di mercoledì 17 gennaio.

Comunica, inoltre, che le due Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, programmatica 2023 e consuntiva 2022, sulle quali è relatrice la senatrice Murelli, saranno incardinate il prossimo martedì 16 gennaio e il loro esame sarà congiunto con quello del disegno di legge di delegazione europea.

La Commissione conviene.

Il ministro FITTO sottolinea la volontà del Governo di svolgere un proficuo lavoro con la Commissione per una celere approvazione del disegno di legge, che consentirà all'Italia di procedere all'attuazione di numerose direttive in scadenza e di adeguare l'ordinamento interno all'entrata in vigore dei regolamenti direttamente applicabili.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per la fissazione di un congruo termine per la presentazione degli emendamenti, consentendo così di disporre del tempo necessario per la loro predisposizione e per gli approfondimenti del caso.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(404) Erika STEFANI e altri. – Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio 2023.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, sottolinea l'importanza di una tutela piena dei minori, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la Costituzione italiana.

Al riguardo, ritiene fondamentale tenere alta l'attenzione su tutte le ipotesi in cui vengono in rilievo gli interessi del minore alla sua crescita e al suo sviluppo armonioso, che richiedono un impegno costante da parte delle istituzioni.

Sottolinea in particolare i casi, non infrequenti, in cui si verifica il distacco fisico dei figli dai genitori, o da uno di essi, soprattutto qualora vi siano state sottrazioni non consensuali di minori e la loro permanenza forzata all'estero.

In queste situazioni, i diritti di visita dei genitori o del genitore non convivente, così come le decisioni fondamentali riguardanti la vita dei figli, le scelte in merito all'attribuzione della cittadinanza o altri diritti, sono fortemente compressi e sono presi in considerazione soltanto i doveri economici del genitore.

Si tratta di scelte fondamentali per la vita del minore che, una volta trasferito all'estero, sono assunte in via esclusiva dal genitore che lo ha con sé, escludendo quello rimasto in Italia.

Si sono anche verificate situazioni paradossali, come nel caso di un padre, il cui figlio è stato illecitamente trattenuto dalla madre in Armenia, che reclamava i propri diritti nei confronti del figlio e che è stato invece sottoposto anche a procedimento penale in Armenia per l'inadempimento dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.

Il tema dei figli sottratti a uno dei genitori suscita quindi forte preoccupazione, con veri e propri casi di sottrazione di minori, irrisolti e in rapido peggioramento, nonostante sentenze italiane, civili e penali, che, in diversi casi, attribuiscono l'affido esclusivo dei bambini al papà o alla mamma italiani: sentenze semplicemente non applicate. Risulta spesso quasi impossibile riprendere i piccoli portati all'estero illecitamente.

Le leggi italiane in materia sembrano ormai inadeguate e manca la collaborazione da parte delle autorità locali straniere. Occorre perciò moltiplicare gli sforzi. Presso la Farnesina, la *Task force* « minori contesi » si impegna quanto più è possibile, ma occorre un salto di qualità nella trattazione di queste delicate e importanti vicende e una riforma urgente di revisione della normativa, oltre che ovviamente una più incisiva *moral suasion* e pressione internazionale tramite il nostro apparato diplomatico.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) condivide le preoccupazioni espresse dal Presidente relatore e sottolinea l'importanza di fare esplicito riferimento anche ai casi di sottrazione di persone incapaci.

Il PRESIDENTE relatore accoglie l'osservazione della senatrice Rojc e si riserva di svolgere le opportune verifiche con le strutture competenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, su sollecitazione del senatore LOREFICE (*M5S*), il Presidente assicura una tempistica dell'esame che assicuri i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(911) Elena SIRONI e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, presentato dai senatori Sironi, Di Girolamo e Patuanelli, che, al pari dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, verte sul tema della rigenerazione urbana.

In particolare, l'articolo 1 specifica che il disegno di legge detta disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela e alla salvaguardia del suolo quale ecosistema essenziale, bene comune e risorsa non rinnovabile che produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, di resilienza ai cambiamenti climatici e per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e delle acque.

L'articolo 2 elenca le definizioni, mentre l'articolo 3 rinvia a un decreto ministeriale per disciplinare il monitoraggio del consumo del suolo.

L'articolo 4 stabilisce il divieto di consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, coinvolgendo le regioni e i comuni nel riuso e nella rigenerazione urbana. È inoltre prevista, in via subordinata, la compensazione del consumo di suolo libero con la ri-permeabilizzazione di aree di pari superficie o altre forme di compensazione ecologica.

L'articolo 5 dispone ai fini del censimento del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Inoltre, viene istituito il bilancio ecologico dei comuni, in cui si indica il controvalore economico della perdita o dell'acquisizione di servizi ecosistemici del suolo, misurato in termini di impronta di carbonio (*carbon footprint*) per ogni ettaro di suolo consumato.

L'articolo 6 istituisce il Fondo nazionale per gli interventi di rigenerazione urbana, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinata al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana, tenendo conto del bilancio ecologico del suolo redatto dai comuni.

Infine, l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

(81) VERINI e altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(466) BALBONI e altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(573) MARTELLA e altri. – Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(Parere alla 2^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, che prevedono una riforma delle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa, con l'intento di bilanciare l'esigenza della tutela della reputazione individuale della persona offesa dalla notizia diffamatoria con la necessità di una disciplina sanzionatoria proporzionata, che non violi la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantiti, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, relativa all'applicazione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sulla libertà di espressione, e la sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021.

In particolare, i disegni di legge prevedono l'eliminazione della pena detentiva, prevista dal vigente articolo 13 della legge sulla stampa n. 47 del 1948, su cui è peraltro già intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale con la citata sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2021. Secondo il consolidato orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, fatto proprio dalla Corte costituzionale, la pena detentiva per i delitti di diffamazione a mezzo stampa è ritenuta contraria alla libertà di espressione di cui all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto eccessiva e sproporzionata, poiché idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà d'informazione, salvo che in circostanze eccezionali ove si determini una grave lesione di altri diritti fondamentali, come ad esempio in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza.

Si prevedono anche disposizioni volte ad aggiornare la normativa sul contrasto alla diffamazione con riferimento all'uso di *internet*, con l'obbligo della celere e visibile pubblicazione di smentite o rettifiche, e di rimozione dei contenuti dai motori di ricerca.

I disegni di legge tengono conto del dibattito svoltosi sul tema nel corso delle precedenti legislature e ripropongono, con alcune modifiche il testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato nell'ultima legislatura.

La Commissione di merito ha quindi adottato, il 10 ottobre 2023, il disegno di legge n. 466, a prima firma del senatore Balboni, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

Esso si compone di 7 articoli. L'articolo 1 reca le modifiche alla legge sulla stampa n. 47 del 1948, estendendone l'applicazione anche ai quotidiani *online* e ai telegiornali e giornali radio. Si prevede una riscrittura dell'articolo 8, sulle rettifiche e smentite, volta a favorire l'immediata riparazione dell'offesa subita, consentendo alla persona offesa un'effettiva tutela del proprio onore e della propria dignità, senza le lungaggini processuali. Sono altresì previste le modalità per effettuare la rettifica per i quotidiani, per i periodici, per i quotidiani *online*, per la stampa non periodica, per i telegiornali e i giornali radio.

Si introduce l'articolo 11-*bis*, nella legge sulla stampa, in cui sono stabiliti i criteri per la determinazione del danno derivante dalla diffamazione e degli effetti riparatori, ed è conseguentemente prevista l'abrogazione dell'articolo 12 sulla riparazione.

Si modifica l'articolo 13 della legge sulla stampa, eliminando la pena detentiva, in linea con la citata giurisprudenza europea e nazionale, ma aumentando la multa dall'attuale minimo di 500.000 lire, a un minimo di 5.000 euro e massimo di 10.000. Se poi la diffamazione è avvenuta con la diffusione di un fatto falso, nella consapevolezza della sua falsità, si applica una multa da 10.000 euro a 50.000 euro. Sono inoltre previste le pene accessorie della pubblicazione della sentenza e della interdizione dalla professione di giornalista fino a sei mesi. Tuttavia, l'autore dell'offesa o il direttore editoriale non sono punibili qualora siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a riparare l'offesa.

Con l'articolo 2 del disegno di legge sono previste modifiche al codice penale, in linea con le predette modifiche alla legge sulla stampa. Segnatamente, è prevista una modifica dell'articolo 57, che disciplina i reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati, e una dell'articolo 595, relativo alle sanzioni per l'illecito penale della diffamazione.

L'articolo 3 reca misure a tutela del soggetto diffamato o leso dal trattamento illegittimo di dati personali, volte a riconoscere alla persona offesa il diritto di ottenere l'eliminazione dai siti *internet* e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge (diritto all'oblio).

L'articolo 4 propone l'introduzione di un nuovo articolo 17-*bis* al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE sui servizi digitali, in cui sono stabilite procedure di notifica e di rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *online*, ed è prevista l'attivazione di una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinnanzi a un organo di autoregolamentazione indipendente istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Con riguardo all'articolo 4 si ritiene opportuno svolgere un approfondimento circa la compatibilità di alcune sue disposizioni, con il regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 17 febbraio 2024.

L'articolo 5 del disegno di legge modifica l'articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti al rispettivo albo, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione.

L'articolo 6 modifica l'articolo 427 del codice di procedura penale, riconoscendo al giudice la facoltà di condannare il querelante, in caso di proscioglimento dell'imputato, al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Infine, l'articolo 7 modifica l'articolo 321 del codice di procedura penale, prevedendo, nei casi considerati, la possibilità per il giudice di ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri.

Su richiesta del senatore SENSI (*PD-IDP*), il relatore SCURRIA (*FdI*) precisa che non risultano urgenze particolari per l'esame dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audio-

visivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, testo unico dei servizi di *media* audiovisivi, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, di modifica della direttiva 2010/13/UE.

A due anni dall'adozione del testo unico, si è reso necessario avvalersi della facoltà concessa al Governo dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che autorizza, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ad adottare disposizioni integrative e correttive. Il provvedimento è finalizzato ad adeguare l'impianto normativo all'evoluzione della tecnologia e del mercato unico europeo per i servizi di *media* audiovisivi, per ottenere una migliore tutela degli utenti e conferire maggiore competitività alle imprese, in linea con i criteri fissati dalla legge di delegazione n. 53 del 2021.

In particolare, viene specificato l'ambito di applicazione di diverse disposizioni di principio, estendendone la portata a tutti i fornitori di servizi *media*, sia audiovisivi che radiofonici, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione.

Lo schema di decreto si compone di quattro articoli. L'articolo 1, composto da 41 commi, contiene le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 208 del 2021, che si intende integrare e correggere, di cui si evidenziano le seguenti.

Il comma 21 dell'articolo 1 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 208 del 2021 introducendo, al comma 4, in ottemperanza alla terminologia introdotta ufficialmente nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata in Italia nel 2009 e dall'Europa nel 2010, le parole « persone con disabilità » in luogo di « persone diversamente abili ».

I commi 29 e 30 modificano gli articoli 41 e 42 del decreto legislativo n. 208 del 2021, contenenti disposizioni generali e misure di tutela applicabili ai servizi di piattaforma, al fine di sanare una irregolarità segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica del progetto di decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808. Nello specifico, ai commi 6 e 7 dell'articolo 41, i riferimenti agli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sono sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 e 8 del nuovo regolamento sui servizi digitali (UE) 2022/2065 (*Digital Services Act* – DSA), che disciplinano la memorizzazione di informazioni e l'assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti. Inoltre, è aggiunto il comma 14, che estende l'ambito applicativo della norma, ove compatibile, anche alle piattaforme di condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi.

Il comma 35 modifica l'articolo 50 del decreto legislativo n. 208 del 2021. Nel dettaglio, in assenza di una procedura di partecipazione e tra-

sparenza da applicare ai procedimenti di pianificazione delle reti, finalizzati all'adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre, al comma 5 è aggiunta la precisazione che per il caso di specie si applica la norma dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche). Tale indicazione è rilevante in quanto l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha finora applicato la procedura di consultazione particolare definita dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, datata e non più rispondente ai principi di partecipazione e trasparenza ormai intrinseci nell'ordinamento nazionale ed europeo riguardanti la gestione dello spettro radio e codificati via via nel codice del 2003, nella revisione del 2009 e infine nella più recente riforma del 2021, che prevedono per principio un'ampia apertura alle posizioni degli *stakeholders*.

Il comma 37 modifica gli articoli da 52 a 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021, al fine di sanare una irregolarità segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica del progetto di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808. Questi articoli prevedono misure per la promozione delle opere europee, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori di servizi e obblighi di programmazione e di investimento in opere europee dei fornitori dei servizi di *media* lineari (articoli 53-54) e dei fornitori di *media* audiovisivi a richiesta (articolo 55).

Nel dettaglio, tra le modifiche apportate, come suggerito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la segnalazione al Governo del 27 giugno 2023, si evidenzia la semplificazione del regime degli obblighi previsti a carico dei fornitori di servizi *media* (lineari e non) in materia di promozione delle opere audiovisive europee e di produttori indipendenti. In particolare, è stata eliminata la possibilità di introdurre ulteriori sotto-quote di programmazione e di investimento rispetto a quelle già fissate dal decreto legislativo n. 208 del 2021, nonché di aumentarne la percentuale prevista. Al fine di promuovere la produzione delle opere audiovisive di espressione originale italiana, all'articolo 55, comma 8, è stata innalzata dal 50 al 60 per cento la sotto-quota riferita alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, negli ultimi 5 anni.

Il comma 39 modifica l'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021, recante disposizioni in materia di sanzioni di competenza dell'Autorità. In particolare, dopo il comma 13 è aggiunto il comma 13-*bis*, il quale, per soddisfare le richieste della Commissione europea sulla necessità di un raccordo con il regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, chiarisce che in caso di contrasto, prevalgono le disposizioni del regolamento europeo.

Il comma 41 modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 208 del 2021 inserendo, con il nuovo comma 5-*bis*, una clausola di coordinamento, al fine di chiarire che le disposizioni del testo unico sui *media* audiovisivi non pregiudicano le norme stabilite dal regolamento (UE)

2022/2065 sui servizi digitali, le quali tra l'altro introducono disposizioni volte a contrastare i contenuti illegali, la disinformazione *online* e gli altri rischi per la società dell'informazione, a tutela del mercato unico dei servizi digitali.

L'articolo 2 del decreto legislativo reca, le modifiche meramente formali apportate al testo unico sui *media* audiovisivi, l'articolo 3 le abrogazioni di coordinamento e, infine, l'articolo 4 la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE assicura che, anche per questo provvedimento, potranno svolgersi gli adeguati approfondimenti.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per la rassicurazione sui tempi di esame, a fronte di una sua preoccupazione circa la compresenza, nei lavori della Commissione, di tre questioni di grande rilevanza relative alla libertà di espressione, quali: l'articolo 4 del disegno di legge di delegazione europea, la cosiddetta «norma bavaglio», il provvedimento sulla diffamazione a mezzo stampa e la riforma del testo unico sui servizi di *media* audiovisivi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 10 gennaio, alle ore 8,45, è posticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 9 gennaio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 65

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

185^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (n. 105)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso dà attuazione

all'articolo 17 della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, che disciplina i principi e i criteri direttivi specifici in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo.

Lo schema in esame intenderebbe consolidare il principio del legittimo affidamento del contribuente attraverso l'introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato, introducendo altresì misure che incentivino l'adempimento spontaneo e assicurino la certezza del diritto tributario. Tali obiettivi sono perseguiti anche mediante la razionalizzazione e il riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio. Il potenziamento di tale attività, attraverso l'accesso tempestivo e l'efficiente utilizzo delle informazioni fiscali, dovrebbe consentire, attuazione di azioni mirate e l'ottimizzazione delle risorse amministrative, focalizzando i controlli su soggetti a maggiore rischio fiscale. Il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, fa presente che l'articolo 2, comma 10, reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione della presente disposizione « non possono derivare » maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, quanto al tenore letterale della citata clausola appare necessario, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, sostituirla con le seguenti: « non devono derivare ».

Occorre, inoltre, valutare la necessità di esplicitare che la clausola d'invarianza vada riferita al complesso delle disposizioni del richiamato articolo 2 inserendo la previsione per cui « le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo articolo 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente », come previsto dalla relazione tecnica.

Relativamente all'articolo 4, per quanto concerne la quantificazione degli effetti finanziari sarebbe opportuno che il Governo fornisca i dati utilizzati al fine della determinazione del maggior gettito, considerato che nella relazione tecnica tali dati non vengono riportati.

Per quanto riguarda gli articoli 8 e 9, considerato che la relazione tecnica prevede che l'Agenzia delle entrate farà fronte alle attività previste con le risorse disponibili a legislazione vigente, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi e occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nel testo.

In riferimento alle norme contenute nel Capo II e III, fa presente che la relazione tecnica quantifica le maggiori entrate in 1.216.321.089 euro per il 2024 e 610.519.198 euro per il 2025.

Occorrerebbe chiarire, al riguardo, per quale motivo le maggiori entrate non sono state quantificate anche per gli anni successivi al 2025, considerato che non sembrano esserci limiti temporali, e per quale motivo quale base di calcolo sia stata utilizzata l'aliquota media relativa al periodo d'imposta 2017 e non una relativa ad un periodo di imposta più recente.

Relativamente all'articolo 34, laddove si prevede che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne sono decaduti, occorre avere conferma che ciò possa essere attuato nell'ambito delle risorse a legislazione vigente.

Occorre valutare, inoltre, l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri.

Per ciò che concerne l'articolo 38, comma 2, occorrerebbe chiarire le ragioni per le quali le maggiori entrate indicate risultano inferiori rispetto a quelle quantificate dalla relazione tecnica.

Riguardo al comma 3 del medesimo articolo, in ordine alla formulazione della disposizione che, pur prevedendo maggiori entrate solo limitatamente agli anni 2024 e 2025 come già dianzi segnalato, richiama tuttavia i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, invece, dettano criteri per il computo e la destinazione di maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 112.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. – Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea
(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta e se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 24 ottobre 2023.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, risultando tuttora in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(314) Erika STEFANI. – Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 14 marzo 2023.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento, risultando tuttora in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla predisposizione della stessa, per cui chiede di poter rinviare l'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 20 luglio 2023.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento, per cui chiede di poter rinviare l'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(507) VERDUCCI e altri. – Disposizioni sulla redazione della « mappa della Memoria » per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei « viaggi nella storia e nella Memoria » presso i campi medesimi

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, risultando tuttora in corso approfondimenti in ordine alla disponibilità delle risorse finanziarie relative al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani, mercoledì 10 gennaio, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 9 gennaio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

112^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso, nel corso del quale, con riferimento al seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 105 (« Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale ») non è

stato raggiunto un accordo tra i Gruppi quanto alla programmazione dei lavori. Avverte quindi che sarà necessario mettere in votazione il nuovo calendario dei lavori, che prevede la convocazione di un'ulteriore seduta per giovedì 11 alle ore 14, quando verrà esaminata e votata la proposta di parere, data di scadenza del termine di 30 giorni per l'espressione del parere. Resta inteso che, anche alla luce dell'andamento delle due sedute di domani, mercoledì 10 gennaio, che sono confermate, e di eventuali interlocuzioni col Governo, la Commissione potrà decidere ulteriori modifiche al calendario dei lavori stabilito. In caso di conferma del calendario avverte che la seduta di domani potrà essere dedicata all'illustrazione da parte del relatore della documentazione inviata dai soggetti interessati.

Prende atto la Commissione.

Si passa alla votazione.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) invita le opposizioni a rivedere la propria posizione e a trovare una convergenza sulla proposta del Presidente, che valorizza l'attività e le prerogative della Commissione e del Parlamento, anche nei rapporti con il Governo. Annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Il senatore CROATTI (*M5S*) rileva che l'attività della Commissione si svolge spesso con tempi non adeguati all'importanza dei provvedimenti esaminati, con il rischio di inficiarne la qualità del lavoro. In considerazione di ciò, tenuto anche conto degli innumerevoli impegni previsti per la giornata parlamentare di domani, ribadisce l'opportunità – già espressa in sede di Ufficio di Presidenza – di rinviare la votazione del parere a martedì prossimo. Dichiarando quindi il voto contrario della propria parte politica alla proposta di calendario illustrata dal Presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE mette ai voti la nuova proposta di calendario, che risulta approvata.

SULLA FASE ISTRUTTORIA DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 105

Il PRESIDENTE avverte che, in relazione alla fase istruttoria dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (Atto del Governo n. 105), sono stati acquisiti i documenti di Alleanza delle Cooperative Italiane, CNDCEC, Confartigianato e CNA, Confindustria, Confprofessioni e Lapet, che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE informa che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta giovedì 11 gennaio alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 9 gennaio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 28

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,55

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E IPOVEDENTI, FISH ETS (FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDICAP) E CITTADINANZATTIVA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ISTITUZIONE AUTORITÀ GARANTE DIRITTI PERSONE CON DISABILITÀ)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 29

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,50

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI FESDI (FEDERAZIONE DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE DI DIABETOLOGIA), CITTADINANZATTIVA, ALTEMS (ALTA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI), SICSSO (SOCIETÀ INTERNAZIONALE CORNEA STAMINALI E SUPERFICIE OCULARE) E FONDAZIONE ITALIANA MACULA ETS SUL DISEGNO DI LEGGE N. 483 (TUTELA PERSONE AFETTE DA PATOLOGIE OCULARI CRONICO-DEGENERATIVE)

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza

Martedì 9 gennaio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza della Vice Presidente
MIELI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,45

(sospensioni: dalle ore 13 alle ore 13,05)

*AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO SUI FENOMENI DI DISCORSI D'ODIO,
DISCRIMINAZIONE E DISINFORMAZIONE, CONNESSI AI GRAVI AVVENIMENTI IN
MEDIO ORIENTE*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Martedì 9 gennaio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Marina Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Marina Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta sia degli auditi sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Marina CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Simona PETRUCCI (*FDI*), Pietro LOREFICE (*M5S*).

Marina CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*, replica ai principali quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

